

XCIX.

TORNATA DEL 12 MARZO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Approvazione della proposta del senatore Parenzo per la iscrizione all'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo della sua interpellanza sull'indirizzo economico e finanziario del Ministero — Seguito della discussione del progetto di legge: Codice penale militare — Parlano intorno all'articolo 337 bis proposto dal presidente del Consiglio, il ministro di grazia e giustizia, i senatori Majorana-Calatabiano, Canonico, Parenzo, Vitelleschi, il presidente del Consiglio e i senatori Costa relatore, Ottolenghi, Finali e Gloria commissario regio — Approvazione dell'art. 1 del progetto di legge col quale si approva il Codice penale militare, compreso l'art. 337 bis — Reiezione dei due ordini del giorno proposti dal senatore Pierantoni — Approvazione di un ordine del giorno dei senatori Finali e Tommasi-Crudeli, e degli articoli 2, 3 e 4 ultimo del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i ministri di grazia e giustizia e della guerra ed il regio commissario, senatore Gloria. Intervengono in seguito i ministri degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni giunte al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, Cencelli legge:

« N. 115. Il Comizio agrario di Marostica fa istanza perchè sia respinta ogni nuova imposta fondiaria e sia aumentato il dazio sulla importazione del grano ».

Congedi.

PRESIDENTE. Per motivi di salute domanda un congedo di un mese il signor senatore Senise.

Per motivi di famiglia domandano un congedo i signori senatori, D'Alì e Della Somaglia, di 15 giorni; Mezzanotte, di giorni 10.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Incidente sull'ordine del giorno.

Senatore PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Prego l'onor. presidente del Consiglio, che è qui presente, a voler fissare il giorno per lo sviluppo della mia interpellanza, poichè rimandata di qualche tempo, essa rischia di essere inopportuna, e sarei costretto a ritirarla.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura di questa interpellanza, che fu annunciata ed accettata nella seduta del 20 dicembre, con l'intesa che se ne rimandasse lo svolgimento a dopo l'esposizione finanziaria.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio sull'indirizzo economico e finanziario del Governo.

« F. PARENZO ».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Sono agli ordini del Senato: mi sembra però che non siasi verificata quella discussione finanziaria alla quale fu subordinato lo svolgimento di questa interpellanza.

Ad ogni modo, ripeto, sono agli ordini del Senato.

Senatore PARENZO. Io proporrei che si stabilisse la seduta di giovedì.

PRESIDENTE. E se la ponessimo all'ordine del giorno dopo esaurita la discussione del Codice penale?

Senatore PARENZO. Non vorrei che si andasse troppo per le lunghe, e si pregiudicasse la ragione dell'opportunità.

PRESIDENTE. Ho inteso di fare una semplice avvertenza per il buon andamento delle discussioni: del resto io sono agli ordini del Senato.

L'onor. presidente del consiglio aderisce alla proposta?

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Aderisco, ma converrà darne avviso al ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Parenzo, che piace al Senato d'iscrivere all'ordine del giorno per giovedì l'interpellanza testè accettata per quel giorno dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Codice penale militare » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Codice penale militare.

Come il Senato rammenta nella seduta del 26 febbraio fu cominciata la discussione dell'art. 1 e dell'allegato che si tratta con esso articolo di approvare; allegato che costituisce il Codice.

Parlarono in quella seduta i signori senatori Ottolenghi e Pierantoni.

Il senatore Pierantoni oltre all'ordine del giorno stampato e distribuito ai signori senatori, ne ha subordinatamente proposto un altro: li leggo ambedue:

« Il sottoscritto propone la questione pregiudiziale contro l'accoglimento della proposta trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

« L'articolo 10 dello Statuto dichiara che la proposta delle leggi appartiene al Re e alle due Camere.

« L'articolo 55 dispone che ogni proposta debba essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori.

« Per l'osservanza di queste disposizioni del Patto Nazionale l'articolo 64 del Regolamento comanda che le proposte di legge sieno deposte dai ministri in pubblica adunanza sul banco della Presidenza. Il presidente dà atto della presentazione o trasmissione delle medesime ed ordina che siano stampate e distribuite a ciascun senatore insieme con le relazioni.

« L'articolo 65 vuole che le proposte di legge sieno rinviate agli Uffici, acciò si proceda in conformità degli articoli 19, 20, 21, salvo che il Senato non determini di rimandare l'esame della proposta di legge ad una Commissione speciale, la quale, dietro espressa delegazione del Senato, può essere nominata dal presidente.

« Poichè l'Ufficio centrale non può accettare direttamente proposte di legge ed aggiunte alle leggi, e violare le norme dello Statuto e del regolamento;

« Poichè l'Ufficio centrale nominato dal presidente per delegazione del Senato esaurì il mandato di esaminare il progetto presentato dal ministro Pelloux, specialmente quando a norma dell'articolo 21, l'Ufficio medesimo trasmise la relazione al presidente e il Senato fissò il suo ordine del giorno (art. 30);

« Delibera di rimandare la proposta al presidente del Consiglio con l'invito di osservare le forme della procedura parlamentare.

« A. PIERANTONI ».

L'altra proposta del senatore Pierantoni è la seguente:

« Il Senato invia l'articolo aggiunto alla Commissione perchè lo concreti in legge eccezionale di stato d'assedio ».

Questo ho creduto di dover riassumere essendo trascorso alquanto tempo fra quella seduta e la presente.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Come il Senato udì nell'ultima tornata del 27 febbraio, quando fu sospesa la discussione del Codice penale militare, l'onorevole senatore Pierantoni propose due eccezioni pregiudiziali contro l'articolo aggiunto dal Governo al Codice medesimo.

L'articolo suona così: « Lo stato di guerra può essere dichiarato anche in caso di insurrezione o di imminente pericolo della pace pubblica. Però la giurisdizione militare sui cittadini non appartenenti all'esercito ed all'armata cessa con la promulgazione del decreto, che dichiara la cessazione dello stato di guerra ».

Contro questa proposta fu dal senatore Pierantoni eccepita una irregolarità di procedura, perchè non era stata presentata al banco della Presidenza, non era passata pel tramite degli Uffici come ogni altra proposta di legge, e quindi venuta alla discussione del Senato.

Fu nel merito poi dedotto che la proposta era così grave, che non la si doveva far passare incidentalmente in un articolo del Codice penale militare, ma si doveva redigere un apposito progetto di legge; ed all'uopo se ne chiedeva il rinvio alla Commissione stessa.

Il mio compito è quello di respingere l'una e l'altra deduzione, dimostrando come regolare sia stato il procedimento del Governo, e come la proposta, per quanto importante, non meriti di essere rinviata alla Commissione per essere convertita in progetto speciale di legge sullo stato d'assedio.

Il Senato non deve obliare che, se dinanzi ad esso si discute il Codice penale militare, lo si discute in forma di allegato ad una legge la quale consta di quattro soli articoli, e che in atto la discussione volge sull'art. 1: per modo che la legge che dovrà essere votata, coll'allegato Codice penale militare, comprenda questo o non comprenda l'articolo aggiunto, è sempre la legge per la quale fu costituita la Commissione, di cui è stato relatore l'onor. Costa, e che è all'ordine del giorno della tornata d'oggi.

Non si tratta dunque di una nuova proposta di legge, per cui fosse stato mestieri percorrere la via degli Uffici, e addivenire alla nomina di un'altra speciale Commissione prima che fosse portata a discussione. È invece un articolo ag-

giunto all'allegato di questa legge; ed è così essenzialmente a questa connesso che è impossibile cosa che altri commissari ne facciano lo studio, non potendo la stessa legge essere affidata a due diverse Commissioni.

È un'aggiunta, o se si vuole anche un emendamento; ma preferisco la prima parola, perchè col metodo proposto dal Governo, ed accettato dalla Commissione, e speriamo il sarà anche dal Senato, ci possono essere voti ed ordini del giorno, non emendamenti. Consideri il Senato che se nulla pur oggi avrebbe potuto impedire al Governo di manifestare il proposito di aggiungere un altro articolo all'allegato del Codice, salvo a farne oggetto di discussione, di osservazione, di voto, molto più corretta è stata la condotta sua, quando prima ancora che la discussione di questa legge fosse posta all'ordine del giorno, presentò il nuovo articolo al presidente del Senato; e questi, espertissimo della procedura parlamentare, non esitò ad inviarlo alla Commissione affinché ne avesse fatto oggetto di studio e, ove se ne fosse inteso il bisogno, avesse pur fatto una relazione suppletiva. E la relazione si ebbe; ed oggi il Senato viene perfettamente scusato il Pierantoni, mentre l'esame non ne sarebbe stato agevole, se all'improvviso durante la discussione il Governo ne avesse fatta la proposta.

La pregiudiziale dell'onorevole Pierantoni non ha base neanche nella parola del regolamento del Senato; perchè, giova ripeterlo, è sempre la stessa legge che il Senato è chiamato a votare, con o senza il nuovo articolo dell'allegato; e, se pure fosse stato possibile seguire il metodo vagheggiato dal Pierantoni, l'effetto ultimo non poteva essere altro che il rinvio dell'articolo alla medesima Commissione, e un supplemento di relazione, il quale già da tanti giorni è sotto gli occhi dei senatori.

Confido che il Senato vorrà respingere la proposta Pierantoni.

Vengo ora a dire il perchè dell'articolo aggiunto al Codice penale militare.

Veramente il contenuto di quest'articolo si può dire essere già più che adombrato nel Codice che stiamo discutendo, e non al tutto escluso da quello vigente, mentre chiaramente era espresso nel Codice penale militare sardo del 1840.

Nessuno aveva mosso obiezione, almeno fino al 27 scorso mese, all'art. 332 del Codice che discutiamo, ove è detto:

« Le disposizioni del presente libro si applicano tanto in tempo di pace che in tempo di guerra. Quelle fra esse, che si riferiscono al tempo di guerra, si applicano anche in occasione d'insurrezione, ovvero di qualsiasi spedizione od operazione militare ».

La Commissione senatoria lo aveva ritenuto, redigendolo diversamente e scrivendo nel comma le parole:

« Quelle fra esse - si intende disposizioni - che si riferiscono al tempo di guerra, si applicano anche in occasione d'insurrezione, ovvero di qualsiasi operazione militare ».

Evidentemente l'insurrezione e le operazioni militari si riferiscono a fatti che intervengono in tempo di pace. E ciò è anche meglio chiarito dal seguente articolo 335, che dichiara potersi con decreto reale applicare le leggi relative allo stato di guerra, *anche in tempo di pace*, per una riunione di navi, ovvero di truppe mobilitate, accampate, accantonate o distaccate per formare un campo, o per altra operazione

L'articolo aggiunto, proposto dal Governo, non è in fondo che l'aperta affermazione di ciò, che era già nel progetto di Codice accennato, e già dalla Commissione senatoria discusso ed accettato.

E, poichè ho fatto pure cenno del Codice penale militare vigente, mi giova ricordar di questo l'articolo 245, ove è detto espressamente: « L'applicazione delle stesse leggi potrà con decreto reale essere esteso ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo: tutte cose, le quali avvengono anche in tempo di perfetta pace. Cosicchè al Governo, il quale senta il bisogno di proclamare lo stato di assedio in tempo di pace, basterà anche ora accampare, distaccare, accantonare truppe, perchè lo stato di assedio ne sia la conseguenza necessaria.

E senza ambagi era ciò scritto nel Codice sardo del 1840 all'art. 137 con le parole: « le stesse regole in tempo di pace potranno anche di nostro speciale ordine, qualora le circostanze lo esigano, essere poste temporariamente in vigore in alcune parti dei nostri Stati ».

Dunque la facoltà nel Potere esecutivo di di-

chiarare per decreto regio lo stato di guerra, o lo stato d'assedio nel tempo di pace, che s'intrevede nel Codice militare vigente, nel progetto a voi presentato era già in modo implicito riconosciuto.

Onde la ricognizione che oggi noi vi proponiamo di fare in modo aperto, non è concessione di un diritto nuovo, ma è la più netta dichiarazione di una facoltà che il Potere esecutivo può pure oggi esercitare, ed è in pari tempo la legale sanzione di un diritto naturale, che preesiste ad ogni legge o statuto, e pone capo al principio della propria conservazione; il quale, se legittima qualunque modo di difesa nella persona fisica ingiustamente aggredita, impone alla società organizzata di provvedere per ogni guisa alla conservazione propria, quando insufficienti appariscano i mezzi della ordinaria difesa.

La nostra storia parlamentare poi allontana ogni dubbio al riguardo; perciocchè di stati d'assedio proclamati dal solo Potere esecutivo per decreti reali ne contiamo quattro o cinque.

Lo avemmo nel 1849 per Genova, nel 1852 per Sassari, nel 1865 per i fatti d'Aspromonte, ~~che lo stato d'assedio nel settembre 1866 per~~ l'insurrezione di Palermo.

E tutte le volte che venne in discussione alla Camera dei deputati la legalità, la costituzionalità, l'opportunità della proclamazione di questi stati d'assedio, non fuvvi mai voto di censura al Governo; tanto meno in Senato, dove soltanto nel 1849 il De Ferrari ne mosse interpellanza, la quale, dopo le dichiarazioni del Governo ed una corta discussione, passò all'ordine del giorno.

Dunque oramai è acquisito, e non se ne move dubbio anche dai più puritani delle forme costituzionali, che il diritto a proclamare lo stato d'assedio, pur non essendo scritto nello Statuto, non si possa negare al Governo; perchè è dovere assoluto di questo il provvedere alla salvezza dello Stato, e salvare con esso quella libertà e quei diritti, che lo Statuto garantisce a tutti gli Italiani.

Ritenuto questo principio, si può fare soltanto questione intorno alla convenienza o meno di proclamarlo in una testuale disposizione di legge.

I diritti preesistono d'ordinario alle leggi; le leggi non fanno che riconoscere e disci-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1894

plinare i rapporti già stati precedentemente creati.

Ora se questo diritto, nato con la società civile, nel nostro Statuto e nelle nostre leggi non ha trovato ancora la sanzione sua, si dovrà ancora, tutte le volte che s'imponga al Governo per la salute della patria di proclamare lo stato d'assedio, vedere che gli oppositori abbiano ad accusarlo di Statuto violato, al massimo disposti a sanare il mal fatto con un *bill* d'indennità?

Coteste sanatorie il Governo le ha sempre respinte: ma, perchè una buona volta s'impedisca il rinnovarsi di questioni cosiffatte, e il sindacato parlamentare si concentri nel campo suo vero della responsabilità del Governo, che, come di ogni suo atto deve tanto più rispondere di un provvedimento, che importa la sospensione delle franchigie costituzionali, dimostrarne la necessità inevitabile, e giustificare il modo, come assunse un potere straordinario; è necessità che una buona volta venga una legge a dichiarare che il Governo ha il diritto di proclamare (con quali forme vedremo poi) lo stato d'assedio anche in tempo di pace; quello stato d'assedio che i giuristi dicono stato d'assedio *di fatto* o *politico*, in opposizione allo stato d'assedio effettivo o militare, che specialmente è contemplato nel Codice penale militare.

Questa necessità a me sembra si appresenti tanto più spiccata sotto un altro aspetto. Non è sempre facile trovare uomini, i quali, investiti della suprema necessità di Stato e delle grandi esigenze della salute pubblica, sappiano al bisogno prescindere dalle forme, assumere poteri non scritti chiaramente nello Statuto o nelle leggi; talvolta può darsi che il gran rispetto alle forme, pure nell'esistenza del diritto, trattenga dal ricorrere a cotesto estremo rimedio... e la titubanza sia causa di danni gravissimi, se non dell'ultima rovina...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

CALENDA, *ministro di grazia e giustizia*... Quando il diritto di ricorrere alla proclamazione dello stato d'assedio in caso d'insurrezione seguita o imminente, fosse espressamente scritto nella legge, con minore esitanza se ne varranno a salvezza della patria, delle istituzioni, della pace pubblica, sapendo di non dovere di altro rispondere di fronte al paese ed alla

nazionale rappresentanza, che dell'uso fatto di poteri dalle leggi consentiti.

Mi pare perciò necessario riconoscere la esistenza del diritto di porre lo stato di assedio anche in tempo di pace, con una disposizione espressa di legge, poichè lo Statuto tace al riguardo. E converrete pur meco che opportuno sia e il tempo e il modo con cui cotale riconoscimento debba esser fatto: imperciocchè non trattisi che di svolgere quello che già in atto è nel Codice penale militare, dicendo espressamente che nel caso d'insurrezione o d'imminente turbamento della pace pubblica il Governo abbia il diritto di dichiarare lo stato d'assedio salvo, bene inteso, a risponderne, come e più di ogni altro suo atto, davanti al Parlamento.

Or quale sarà la forma con cui, data la necessità, lo stato d'assedio *politico* deve essere ordinato? Sarà un atto del Potere legislativo, o sarà un atto del Potere esecutivo?

Noi, senza esitazione, dichiariamo l'atto dover essere del Potere esecutivo, e doversi compiere mediante decreto reale. Imperciocchè o si guardi allo stato di fatto, a ciò che in 40 anni si è sempre praticato in Italia, o si guardi alla forma politica dello Stato italiano, il dubbio non può esistere.

Per l'art. 5 dello Statuto il Re è il capo supremo dello Stato; e a lui spetta dichiarare la guerra. Or bene, nel caso d'insurrezione a mano armata, di guerra civile, si ha uno stato di fatto che è simile alla guerra, guerra interna, ma pur sempre guerra; e, come al Re compete dichiarare la guerra esterna, che ha effetti tanto più gravi impegnando la nazione e tutto l'essere suo di fronte alle potenze straniere, a lui per necessità giuridica incombe il diritto e il dovere di dichiarare la esistenza di uno stato di cose interne, dalla guerra non dissimile, e provvedere ai mezzi di combatterla e vincerla.

E quello che è in Italia per la natura del nostro regime, per lo stato di fatto della nostra legislazione, e per la non incerta giurisprudenza parlamentare, è conforme a ciò, che si pratica in tutti i grandi Stati, retti a forma rappresentativa monarchica.

In Austria la legge costituzionale del 21 dicembre 1867 contiene l'art. 20 così concepito: « Una legge speciale deve dettare le disposizioni sul *diritto*, che può appartenere al *Governo*,

sotto la sua responsabilità di sospendere temporaneamente in certi luoghi i diritti menzionati negli articoli 8, 9, 10, 12 e 13. » E questi articoli riguardano la libertà individuale, la libertà del domicilio, la inviolabilità del segreto delle lettere, il diritto di riunione e di associazione, la libertà di parola e di stampa.

Dunque in Austria la legge indica i modi nei quali il Governo può sperimentare il diritto di sospendere le guarentigie costituzionali in determinati casi: ma è il Governo, non il Potere legislativo, che nei casi già indicati dalla legge sospende le guarentigie costituzionali.

E la legge del 5 maggio 1869 venne a determinare la misura nella quale il *Potere esecutivo* responsabile è autorizzato a decretare una sospensione temporanea o locale delle leggi esistenti.

Nell'Impero germanico l'art. 68 della costituzione del 16 aprile 1871 dice: « l'Imperatore può, se la sicurezza pubblica è minacciata nei limiti del territorio della confederazione, dichiarare una parte di questo territorio in istato d'assedio; e, fino a quando una legge non abbia regolato i casi, in prima, in pubblica e gli effetti di una tale dichiarazione, le prescrizioni della legge prussiana del 4 giugno 1851 vi saranno applicabili ». Per questa legge è stabilito che così in caso di guerra colle potenze estere, come in caso d'insurrezione attuale o imminente, può essere dichiarato lo stato di assedio.

Nella prima ipotesi la dichiarazione emana dal generale in capo o dai comandanti delle piazze forti: dal Governo centrale nel secondo caso. Il Governo ne dà poi notizia al Parlamento.

Ma il Parlamento non può mai assumersi la facoltà di dichiarare lo stato d'assedio o di levarlo, se si trovasse già dichiarato; può soltanto approvare o disapprovare l'atto del Governo, come qualsiasi altro atto del Potere esecutivo.

Nella nazione, che è maestra di libertà, ed ha regime più strettamente parlamentare, in Inghilterra, l'applicazione della legge marziale, ossia lo stato d'assedio, in determinate circostanze, è una prerogativa regia. Le circostanze sono: l'*invasione*, l'*insurrezione*, la *ribellione* allorquando le autorità militari in qualche parte

del regno non possono quietare i rumori e conservare l'azione della legge per mezzo dei tribunali legali ordinari. Al riguardo scrive il Todd⁽¹⁾: « Imperocchè la legge marziale non è legge scritta, non è basata su stabili principj, ma interamente arbitraria nelle sue misure discrete; essa non dovrebbe pertanto ammettersi in tempo di pace, quando le Corti del Re sono aperte per garantire a tutte le persone giustizia, secondo le leggi del paese.

« Tuttavia, anche in tempo di pace, la legge marziale può proclamarsi ed applicarsi allorchè le autorità legali ordinarie sono impotenti a mantenere la pubblica tranquillità e a sopprimere le violenze e gli oltraggi; può protrarsene la efficacia finchè i disordini non sieno effettivamente sopiti, e la pace e la tranquillità ristabilite ».

La proclamazione della legge marziale è fatta sotto la responsabilità dei ministri dinanzi al Parlamento. Essi devono essere in grado di giustificare la necessità dei loro atti, sotto pena di censura, di rimozione dall'ufficio o di accusa, se, dietro esame, si provasse che i loro provvedimenti non erano necessari o furono eccessivamente severi (2).

Se passiamo l'Oceano e diamo uno sguardo alla costituzione federale degli Stati Uniti d'America del 17 settembre 1787, non vi troveremo scritta la parola « stato d'assedio », ma espressioni equivalenti, per le quali si riconosce nello Stato la facoltà di sospendere in certe circostanze le guarentigie individuali.

Ecco il testo dell'articolo primo, sezione 9, numero 2:

« Il diritto dell'*Habeas Corpus* sarà sospeso, eccetto quando in caso di ribellione e di invasione la sicurezza pubblica lo esigerà ».

Chi deve giudicare della opportunità di esercitare questo diritto?

È il Congresso o il Presidente della repubblica?

Ciò non era espresso, ed occorre la guerra di secessione per intendere il bisogno di disciplinare l'esercizio di questo diritto, che era già

(1) *Parliamentary Government*, cap. V (La prerogativa regia in relazione al Parlamento), traduzione di Montalcini, inserita nella Biblioteca di scienze politiche di Bruniati. - Torino, Unione tipografica editrice, 1886.

(2) « Parl. Hist. », IX, 1294: *Regolamento e decreti della Regina per l'esercito*, ediz. 1855, p. 207.

riconosciuto nella Costituzione; ed il 3 marzo 1863 fu votato dal Congresso un atto, con cui autorizzavasi il presidente a sospendere, durante la ribellione, il privilegio dell'*Habeas Corpus* in tutti gli Stati Uniti o in una parte soltanto del territorio federale, *tutte le volte che lo giudicasse richiesto dalla salute pubblica*.

Dunque il Potere esecutivo nella grande repubblica dell'Unione Americana è investito, per effetto di questo atto del Congresso, del potere di sospendere la garanzia dell'*Habeas Corpus*; ed infatti il presidente Lincoln nel 15 febbraio 1863 sospendeva l'*Habeas Corpus* in tutta la Confederazione, anche negli Stati non ribelli. Ed in seguito a tale atto del Presidente presero a funzionare le Commissioni militari, alle quali erano deferiti anche gli individui non militari.

Delle grandi nazioni, che si reggono a forma rappresentativa, non rimane che la Francia. È superfluo che io vi parli del decreto imperiale del 24 dicembre 1811, che riconosceva nell'Imperatore il diritto di proclamare lo stato di guerra e lo stato d'assedio, e così pure della ~~Carta del 1814, che all'art. 14 riconosceva al~~ Re il potere di fare i regolamenti e le ordinanze necessarie per la esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato; dirò che pur sotto la monarchia di luglio la Carta costituzionale del 1830, che al Re riconosceva solo il diritto di fare « i regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza potere giammai nè sospendere le leggi stesse, nè dispensare dalla loro esecuzione » (art. 13), Luigi Filippo, nei giorni 1°, 3 e 7 giugno, con sua ordinanza pose in istato d'assedio molti dipartimenti e la stessa città di Parigi.

Onde non è dubbio che presso tutti gli Stati, retti a governo rappresentativo monarchico, la proclamazione dello stato d'assedio o per espressa disposizione di legge, o in linea di fatto, è stata sempre riconosciuta nel Potere esecutivo.

Proclamata bensì la Repubblica nel 1848, fu detto nella Costituzione del 12 novembre 1849 all'art. 106, che una legge avrebbe determinati i casi nei quali poteva essere dichiarato lo stato d'assedio, e ne avrebbe regolato le forme, gli effetti e la misura.

E la legge fu fatta nel 9 agosto 1849, e na-

turalmente riservava all'Assemblea nazionale di dichiarare lo stato d'assedio; poichè la sovranità in essa risiedeva.

Ma non pertanto era questa facoltà eccezionalmente concessa al Presidente della Repubblica, a condizione di sentire il Consiglio dei ministri, d'informarne la Commissione permanente, e, secondo la gravità delle circostanze, di convocare l'Assemblea nazionale.

Non serve dire che, dopo il colpo di Stato del 1851 in Francia, il diritto di proclamare lo stato d'assedio fu con la Costituzione imperiale del 1852 avocata al capo dello Stato, salvo a riferirne al Senato nel più breve termine possibile (art. 12). E, quando nel 1871 la Francia si ricostituì a Repubblica, mantenendo la Costituzione del 1875 un silenzio assoluto sull'argomento dello stato d'assedio, con la legge Bardoux del 4 aprile 1878 non fecesi che richiamare in osservanza la legge del 1849, coordinandola alla nuova forma dei pubblici poteri, i quali non costavano di un'Assemblea nazionale, e di un Presidente nominato direttamente dal popolo raccolto nei comizi come nel 1849; ma di un Senato e di un Corpo legislativo, e di un Presidente nominato dai detti due rami del Parlamento, riuniti in congresso.

E pure con l'art. 2 di cotesta legge è riconosciuta al Presidente, a Parlamento chiuso, la facoltà di proclamare lo stato d'assedio, dietro parere del Consiglio dei ministri; se non che le Camere si riuniscono, di pieno diritto, due giorni dopo. Ma notisi che il Presidente in Francia è un delegato del Parlamento, e non ha nulla di comune col Potere regio, Potere statutario, indipendente dal Potere legislativo.

E non sarà inutile osservare che per l'articolo 8 della legge 1848, pur oggi vigente in Francia, « i Tribunali militari possono venire investiti della cognizione dei crimini e delitti contro la sicurezza della Repubblica, contro la Costituzione, *contro l'ordine e la pace pubblica*, quale che sia la qualità degli autori principali e dei complici ».

Quest'è dunque lo stato giuridico presso tutte le nazioni civili circa il diritto a proclamare lo stato d'assedio: in tutte le grandi nazioni a forma rappresentativa monarchica tale diritto compete esclusivamente al Potere esecutivo, e si esplica in virtù della prerogativa regia mediante decreto reale.

Coll'articolo, che proponiamo alla vostra approvazione, noi non facciamo che sanzionare per legge quello che è il diritto vigente in Italia e presso tutte le grandi nazioni; che cioè lo stato d'assedio *politico* si debba dichiarare dal Re, e sia un diritto proprio del Potere esecutivo, che dello esercizio di esso risponde nel modo più ampio alla rappresentanza nazionale.

E, poste così le cose, il Senato intende la ristretta portata di quest'articolo; il quale non si propone già d'indicare le modalità tutte con le quali lo stato d'assedio *politico* dev'essere proclamato, e di determinarne gli effetti in rapporto alla limitazione dei diritti garantiti dallo Statuto ai cittadini.

Gli effetti saranno quelli che sempre furono; scopo dell'articolo è riconoscere il fatto giuridico del diritto nel Potere esecutivo di dichiarare lo stato d'assedio, indicando contemporaneamente la forma di tale proclamazione.

Che, se si senta il bisogno di limitare gli effetti della proclamazione dello stato d'assedio *politico*, nulla vieta che a proposta del Governo, o per iniziativa parlamentare, con apposita legge se ne disciplini l'esercizio e se ne determinino in diversa misura, che oggi non sia, gli effetti.

Onde la proposta dell'onorevole Pierantoni di rinviarsi alla Commissione l'articolo affinché lo tramuti in legge speciale, non ha ragione di essere, perchè va oltre lo scopo limitato della proposta del Governo: la quale, giova il ripeterlo, mira soltanto a sanzionare per legge cotesto supremo diritto di difesa, che è immamente nello Stato, e che fu sempre riconosciuto doversi esercitare nel modo indicato nell'articolo, che stiamo esaminando.

Spiegato nella guisa migliore, che per me si poteva, la portata dell'articolo, ed eliminate le obiezioni che si facevano all'ammissione di esso nel Codice allegato alla legge, che si sta discutendo, non mi rimane che a dire poche parole intorno alla parte seconda dell'articolo stesso.

L'articolo nel suo comma dice:

«Però la giurisdizione militare sui cittadini non appartenenti all'esercito cessa colla promulgazione del decreto, che dichiara la cessazione dello stato di guerra».

Come intende il Senato, è una disposizione tutta rivolta a far ritornare al più presto i cittadini sotto l'impero del diritto comune: a

far sì che, cessato lo stato d'assedio, non si abbia a credere in forza del principio che deve essere cominciato il giudizio li debba finire, che i cittadini possano ancora rimanere sottoposti alla giurisdizione militare per i giudizi o non cominciati, o non compiuti, al momento che lo stato di assedio è tolto. Può, a dir vero, sembrare superflua tale dichiarazione; perciocchè è canone di diritto che le leggi di competenza come quelle di procedura, le quali non creano diritti, ma semplicemente tendono ad indicare i metodi coi quali il vero debba essere fatto certo e dichiarato, s'impadroniscano di tutti i giudizi pendenti, sia che la nuova giurisdizione torni in vantaggio, sia che torni in danno degli imputati.

Mi basti soltanto ricordare quello che il nostro Niccolini scriveva a questo riguardo: «Giovaripetere che le leggi di competenza e di procedura s'impossessano di ogni causa, ancorchè non fosse stata pendente al momento che queste leggi vennero pubblicate.

Sono quindi sempre di competenza speciale le cause e i misfatti che ne hanno i caratteri, benchè commessi anteriormente alla pubblicazione delle leggi di procedimento speciale» (1).

E questo principio in Italia fu ognora affermato; e un caso notevole se ne presentò nel 1866 al cessare della legge Pica, che ai tribunali militari - inferendo il brigantaggio - aveva deferito il giudizio di reati, che in tempi normali sarebbero stati di competenza dei tribunali ordinari.

Molti giudizi erano rimasti pendenti, e ricorsi per annullamento erano stati prodotti contro le sentenze di condanna di tribunali militari, e alla Corte di cassazione di Napoli, e al tribunale supremo di guerra: amendue queste magistrature supreme si erano dichiarate competenti: sorto il conflitto, in vista della legge 21 dicembre 1862 sui conflitti di giurisdizione, fu con regio decreto 1° febbraio 1866 delegata a risolverlo la Corte di cassazione di Firenze; e questa con sentenza del 27 marzo 1866 su dotta requisitoria del Procuratore generale Raffaele Conforti, in applicazione del principio di sopra ricordato, risolse il conflitto, annullando le sentenze del tribunale supremo di guerra.

(1) *Supplemento alla collezione delle leggi*, n. 39-79 *Comm.* alla pag. 69, § 3, vol. I.

Ma si può domandare: Una volta che certa è la giurisprudenza al riguardo, a quale scopo cotesta espressa dichiarazione nella legge?

Ebbene, signori del Senato, la ragione si comprende, se si pon mente che nella Francia repubblicana vige la legge del 1849, nella quale all'art. 13 è scritto:

« Dopo la levata dello stato d'assedio i tribunali militari continuano a conoscere dei crimini e delitti, il cui giudizio è già stato loro deferito ».

Il quale articolo fu sempre aspramente censurato; tanto che il deputato Marcora, rivedendosi nel 1878 la legge suddetta quanto alle disposizioni relative alle modalità della dichiarazione dello stato d'assedio, ne propose la revoca, sostituendolo col seguente:

« Dopo la levata dello stato d'assedio, tutte le giurisdizioni di diritto comune sono ristabilite nel pieno esercizio dei loro poteri. Per conseguenza i tribunali militari vengono dispensati immediatamente dagli affari iniziati (processi pendenti) quale che sia lo stato della procedura penale ».

Tale proposta incontrò l'approvazione generale dell'Assemblea; ma non potè essere discussa in merito, perchè quel progetto di legge aveva una portata ristretta, e non si estendeva a rivedere la legge del 1849 anche nelle parti relative agli effetti dello stato d'assedio.

Ora col comma aggiunto all'articolo il Governo intese allontanare il pericolo che - per argomenti attinti alla legislazione comparata in una materia di diritto eccezionale - si potesse vulnerare il principio vero di diritto testè ricordato.

La Commissione osserva opportunamente che è questa una disposizione più di procedura che di diritto statuente, e forse superflua. Resti essa o si elimini, il principio sta. Al Governo importava di affermare, che il diritto di dichiarare lo stato d'assedio è nel Potere esecutivo; che in esso solo è pur quello di dichiararne la cessazione; e che, cessato lo stato di assedio, vien meno assolutamente la giurisdizione dei tribunali militari.

Tale è la portata dell'articolo; esso per conseguenza non ha la importanza, che vuole attribuirgli l'onor. Pierantoni. Esso tende solo ad eliminare le acri discussioni, che con tanto spreco di tempo si agitano ogni volta che per

inesorabili necessità il Governo è costretto a proclamare lo stato di assedio, e a fare che quelle discussioni si restringano nel campo veramente costituzionale e pratico, della responsabilità incontrata dal Governo per l'uso fatto di un diritto, la cui esistenza da alcuno ormai più non si contesta.

E una legge speciale potrà, sempre che se ne avverta la necessità o la convenienza, disciplinare meglio l'esercizio di cotesto diritto, e indicare con precisione gli effetti di questo stato di assedio.

Ciò ripeto potrà farsi sempre, e anche presto; ma il riconoscere ora con una sanzione di legge quello che è un diritto certo dello Stato, credo sia opera di grande pubblico interesse: ed io ho fede che il Senato, de' diritti e degl'interessi dello Stato sempre vigile custode, non si vorrà rifiutare ad approvare la proposta del Governo (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non entro nel merito della discussione del Codice penale militare.

Ho domandato la parola a proposito di una serie di dichiarazioni di principio che all'onorevole guardasigilli è piaciuto di fare in questa tornata.

E mi credo in diritto, e da senatore in dovere, di osservare che, ove non si versasse in una contingenza gravissima, per la quale si è lamentata una condizione di cose, in una parte nobilissima d'Italia, affatto eccezionale; ove non si trattasse che cotesta dolorosa contingenza dura tuttavia; ove di essa e delle cause e dei giudizi sui provvedimenti adottati, non si fosse sì a lungo l'altro ramo del Parlamento occupato, di certo i richiami teoretici dell'onorevole guardasigilli avrebbero potuto passare senza oppugnazione, appunto perchè non avrebbero avuto un significato pratico, quale invece si rivela nelle recenti applicazioni che se ne son fatte, e nelle quali si perdura.

Al Senato io stimo non si convenga emettere giudizi sottintesi o espliciti, quando esso non ha creduto fin qui, nè il Governo gli ha fornito occasione, di occuparsi della fatale contingenza cui testè ho accennato.

Del resto non intendo ora discutere la portata

delle affermazioni di principio che ha fatto l'onorevole guardasigilli.

Dico solamente che, non avendo qui di fronte che l'esame del disegno di legge sul Codice penale militare, forse si sarebbe potuta, a mio giudizio, anzi si sarebbe dovuta risparmiare qualsiasi discussione implicante dichiarazioni di principi e affermazioni di diritti in ordine allo stato di assedio, non propriamente rientranti nel Codice militare.

Io penso non si possa, costituzionalmente, stare che in una di queste posizioni: o in quella di diritto codificato, o in quella di politica riservata, per il relativo giudizio, al potere legislativo.

Ora noi abbiamo il Codice penale militare cui vuoi sostituire quello in discussione. Nel Codice tuttavia vigente, è preveduta in modo incontestabile, quanto a stato d'assedio, una ipotesi, quella della guerra; non vi è specificato, se guerra esclusivamente internazionale: ma l'insieme delle disposizioni, il loro naturale significato, la gravità dell'oggetto; e il consenso quasi generale, al Codice danno cotesto significato limitativo.

Tuttavia, a lato di cotesta disposizione del Codice che l'accennata ipotesi espressamente prevedeva, e per la quale il Governo ed il generale che si fosse trovato nella necessità della proclamazione dello stato d'assedio, non avrebbe che esercitato un diritto ed adempiuto un dovere, a lato, dico, di cotesta disposizione, c'era la tradizione, oso dire, almeno in modo sottinteso, anche del Parlamento, non del solo Governo, di riconoscere, nello Stato, nel Governo stesso, il diritto di difesa, esplicabile, date contingenze rimesse al suo prudente e responsabile arbitrio, anche mediante la dichiarazione dello stato d'assedio, nelle ipotesi di guerra civile o di gravissime perturbazioni all'interno.

Questa non è posizione di stretto diritto, ma di ragione di Stato: le cui applicazioni, caso per caso, come avvenne sempre, sono giudicate dal Parlamento.

Lo stato di diritto era, secondo me, avrebbe dovuto rimanere, nel Codice penale militare, soltanto nei termini e per le ipotesi, quali nel Codice vigente.

Io non muovo quindi l'obiezione al solo articolo aggiuntivo, la muovo alla sostanza del

Codice, per quanto riguarda disposizioni circa allo stato d'assedio pel caso d'insurrezione scoppiata o temuta.

Ma, se si voleva legiferare intorno a cotesto assunto, e se ne voleva trattare nel Codice militare, avrebbe dovuto il ministro proponente, o la Commissione che ne riferisce al Senato, affrontare la questione sotto tutti gli aspetti, ed esplicarla con tutte le indispensabili specificazioni. Se la materia, attesa la mutevolezza delle circostanze che, anche a breve distanza di tempo, possono rendere inopportuna qualche disposizione, o altre ne esigono, se la materia, dico, non fosse parsa degna del Codice, si sarebbe dovuto non entrare minimamente nella questione.

E di vero, che cosa significa questa proclamazione del concetto di elevare a diritto dello Stato la dichiarazione dello stato di assedio, allorché cotesto diritto, come per tutti quelli che si vogliono codificare, non viene minimamente disciplinato nello stesso Codice?

L'onorevole guardasigilli ha accennato alle legislazioni straniere. Ma ivi, non già nei Codici, ma in leggi speciali, il diritto è affermato; ed in essa, ad un tempo, è esplicato.

Vi hanno altri Stati, e, fra essi, è l'italiano, i quali mancano di leggi speciali: ma, presso loro, sulla materia, non si è, fin qui, osato di proclamare meri principi nei Codici. Quegli Stati si trovano, direi, nello stato di diritto naturale: e quindi i legittimi tutori della convivenza, il Governo, i suoi rappresentanti, in date contingenze, vi proclamano, per mera ragione politica o necessità di social difesa, il diritto, fanno la legge, dichiarano cioè lo stato d'assedio, con tutti quei temperamenti di poteri e di doveri, di luogo, di tempo, di condizioni, stimati imposti dalla necessità.

Restiamo pertanto in tali termini di ragion naturale e di consuetudine politica. Ma, volere introdurre nel Codice penale militare l'affermazione del principio, e rimandare alle calende greche l'esplicazione delle ipotesi e delle garanzie per le quali esso deve applicarsi, è peggiorare la presente condizione giuridica sull'assunto.

Se si vuole la proclamazione del diritto, devono in pari tempo determinarsene le condizioni di esplicamento: condizioni, non soltanto per la netta definizione dei casi che possano

autorizzare la dichiarazione, e la designazione dell'autorità competente a farla, e il luogo; ma ben pure per il modo, gli obbiettivi della prescrizione, la durata.

È necessario determinare le giurisdizioni; che abbiamo visto che non sempre, nella dichiarazione dello stato d'assedio, si è ricorso ai tribunali militari; ed è bene sieno determinati i casi ristrettissimi di ricorrervi; e ad un tempo si eliminino le questioni per le quali si sono avuti opposti giudizi, quelle in ispecie della retroattività.

L'onor. guardasigilli loda l'articolo aggiuntivo, perchè vale, nella cessazione dello stato d'assedio, a reintegrare immediatamente i tribunali ordinari, anche per i giudizi già iniziati presso i tribunali militari. Ma bisogna vedere se cotesta disposizione sia un indiscutibile beneficio, o non possa avere significato, che sempre i tribunali militari debbano coesistere con lo stato di assedio; o per lo meno non abbia la tendenza d'imporre al Governo di prolungarlo, senza rigorosa necessità.

Altra cosa è in fatti lo stato d'assedio volto alla difesa della convivenza, minacciata da reati nuovi; altro è il suo prolungamento per attendere lo svolgimento della giustizia per i reati in corso e l'applicazione delle pene.

Io stimo pertanto, che una legge la quale operi, per sua letterale disposizione, lo spostamento della giurisdizione, in certe contingenze varrà a costringere il Governo a prolungare lo stato d'assedio, che, se per la difesa da nuovi attentati, necessario non sarebbe, si potrebbe però giudicare compromettente il farlo cessare, attesa la quantità o qualità di giudicabili che passano, quello cessato, alla giurisdizione ordinaria.

Dunque la questione si presenta sotto diversi aspetti, che non siamo in condizione, ora, di ben ponderare. In questo momento non si vuole altro che l'affermazione di diritti generici pressochè assoluti: ma se ciò si vuole, occorre pur sempre lo si completi con una legge, che è necessaria, se non altro, per determinare e sanzionare le responsabilità.

È cosa gravissima e nuova il volere elevare a formale diritto di Stato, la sospensione, non delle sole franchigie costituzionali, dei diritti statutari, ma ancora di quelli meramente umani, del diritto comune, di qualche parte di esso, e

tutto a mero e non disciplinato arbitrio del Potere esecutivo.

Ma, se anche cotesto diritto pensasi debba essere accordato per legge, perchè potere essenziale di difesa, si sanziona pure; se ne determinino però le responsabilità. Ma ciò non può farsi che con la legge che dovesse disciplinare il diritto di dichiarazione dello stato d'assedio.

E tale legge sarebbe quella appunto che determinerebbe e disciplinerebbe le responsabilità.

L'affermazione quindi del diritto, non solo non risolve il problema, non solo non l'affronta, ma lo pregiudica...

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO .. E perchè lo pregiudica? La ragione è semplicissima: nelle condizioni presenti, forti della tolleranza di tanti Parlamenti, forti di tante deliberazioni del potere esecutivo, accolte anche dal paese, nessuno mette in dubbio la potestà, ed in dati casi, anche il dovere di Stato, di ricorrere a questa suprema legge. Ma l'esercizio di cotesta potestà, equivalente ad un diritto naturale politico, l'adempimento di cotesto dovere, vanno giudicati nella loro prima deliberazione, oltrechè nel loro esercizio. Vale a dire, la responsabilità non va solo studiata rispetto al contenuto dell'esercizio della potestà; ma innanzi tutto rispetto al primo momento in cui si è voluto prendere il deliberato. L'incertezza della ragione giuridica sarà freno nell'autorità che la deve porre in atto. Essa, non soltanto deve rimanere nei confini delle più strette necessità di difesa, ma deve provare che non precauzione ma necessità di presente difesa determina la dichiarazione. Quando invece, per legge, si riconosce nel Governo il principio del diritto di esercizio del suo potere, e lo si assolve dalla grave responsabilità di prendere sugli omeri propri la dichiarazione dello stato d'assedio, non rimane che una questione di apprezzamento sull'uso fatto del diritto: indila buona fede, l'errore, l'abuso degli esecutori, le circostanze più lievi, valgono a facilmente indebolire le responsabilità, e, con pregiudizio dei più sacri diritti della convivenza, determinano all'indulgenza. E la colpa ricadrà tutta sul sistema che vuolsi far prevalere.

E di vero, quando si afferma per legge, che lo Stato, proclamando lo stato d'assedio, non fa che esercitare un diritto; quando di questo di-

ritto nella legge non si fa una contemporanea dichiarazione di limiti, di condizioni, di effetti; tutto riesce arbitrio, e privo di garanzie: anzi basta il fatto di non aggiungere, a freno degli esorbitanti poteri, alcuna sanzione strettamente giuridica, per iscalzare anche la base massima della presente, comechè scarsamente efficace, responsabilità politica.

Dopo queste considerazioni, io vorrei pregare e prego vivamente il Governo di tener conto, che il Codice deve fare il suo corso; molto probabilmente in questa sessione, Codice non diverrà; molto probabilmente potrà andare perfino ad un'altra legislatura. Onde io chiedo si affretti la presentazione di una legge speciale sullo stato d'assedio per cause politiche interne; e se ne tolga ogni traccia nel Codice in discussione. Ma, se anche in questo vuol discorrersene, che non manchi la contemporanea legge esplicativa. La formuli il Governo; non attenda iniziative parlamentari; perchè colle iniziative parlamentari non si possono indovinare e molto meno addurre in porto, leggi di responsabilità di Governo. Affronti la questione nelle sua sostanza, e non la mandi in lungo. Io non vorrei che oggi precedesse una votazione affermando il diritto. Questo proclamerei volentieri nella legge che ne determinasse limiti, condizioni, garanzie, responsabilità. Ma, in ogni caso, fo voti vivissimi perchè la legge attesa non rimanga a grande distanza dalla votazione cui siamo chiamati.

Fatte queste osservazioni, io dichiaro che non entrerò minimamente in alcun'altra parte della discussione odierna e del resto del Codice penale militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Non voglio preoccupare il campo dell'egregio nostro relatore; molto meno quello del regio commissario e del Governo; mi permetta soltanto il Senato di sottoporre una brevissima osservazione che mi si affaccia alla mente nell'udire le parole del senatore Majorana.

Egli ha detto che converrebbe disciplinare lo stato d'assedio con una legge speciale e che non gli pare conveniente di formulare un principio astratto nel Codice senza darvi organamento e sanzione. Che convenga fare una legge speciale sullo stato d'assedio, sono in ciò perfettamente

d'accordo con lui; ma mi pare che non sia questa propriamente la questione di cui qui si tratta.

Noi stiamo discutendo, non un progetto di legge speciale, ma il Codice penale militare; e tutta la questione consiste nel vedere se nel Codice penale militare vi debba essere una disposizione la quale riguardi lo stato di assedio. Ora mi pare che sia perfettamente consono all'intento del Codice penale militare che essa vi sia. Questo Codice ha per oggetto di disciplinare l'azione della forza militare, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, mediante opportune sanzioni penali.

Ora, là dove il Codice si occupa del tempo di guerra, è evidente che esso deve determinare che cosa sia lo stato di guerra, in qual modo si debba dichiarare, in quali casi esso abbia luogo...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore CANONICO... Noi abbiamo sotto questo titolo: *Dello stato di guerra in generale* l'articolo 334, che dice: « Lo stato di guerra e la cessazione di esso sono dichiarati con decreto reale ».

L'art. 335 ministeriale (336 della Commissione) soggiunge: « L'applicazione delle leggi relative allo stato di guerra può, con decreto reale, stabilirsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi, ovvero di truppe mobilitate, accampate, accantonate o distaccate per formare un campo, o per altra operazione militare ».

Ecco un caso in cui, anche senza dichiarazione di guerra, si verifica *di fatto* lo stato di guerra.

Ora è perfettamente consono che, analogamente a questa disposizione, ve ne sia pure un'altra, la quale contempra il caso di insurrezione o di imminente pericolo della pace pubblica. Vorremo noi dire che in questo caso si debba regolare la materia colle norme ordinarie del tempo di pace?

Nessuno certamente vorrà dirlo. Ora, se questo caso si deve considerare altresì come stato di guerra, lo si deve dire nel Codice penale militare, essendo a questo Codice che spetta il determinare che cosa sia lo stato di guerra e in quali casi questo stato di guerra possa dichiararsi.

Una volta stabilito questo principio nel Codice penale militare, che è la vera sua sede, nulla osta, ed io anzi faccio voti, che si venga

poi a disciplinare la materia relativa a questo speciale stato di guerra, mediante un'apposita legge, detta comunemente legge sullo stato d'assedio.

Questa brevissima osservazione io voleva sottoporre al Senato, per dimostrare che il dichiarare in quali casi si verifichi quello speciale stato di guerra interna, che rende necessario lo stato d'assedio, è cosa che veramente appartiene al Codice penale militare.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Confesso che io mi trovai molto titubante nell'accettare l'aggiunta proposta dal Governo, sia per la gravità della disposizione, sia e specialmente per la gravità delle conseguenze che essa porta. Purtroppo noi siamo tratti dai precedenti a confondere due stati giuridici che in realtà sono completamente diversi, e ad applicare ad uno stato di cose per assimilazione provvedimenti che forse pienamente non ci si attagliano. Questa confusione, che costituisce quasi una tradizione dei nostri ordinamenti politici, proviene da ciò, che mancano nella nostra legislazione disposizioni speciali per i casi d'insurrezione o di imminenza d'insurrezione. Nella mancanza di queste disposizioni di legge si è ricorso ad applicare ai casi di insurrezione le disposizioni del Codice penale militare per i casi di guerra.

Lo si è fatto, lo si è dovuto fare dal potere esecutivo in gravi momenti per la salute del paese. I Parlamenti non hanno mai approfondito la questione: si sono convinti che le misure adottate erano determinate dall'interesse pubblico e, senza espliciti voti, il potere esecutivo ha avuto però sempre l'approvazione delle maggioranze parlamentari per ciò che aveva fatto. Così si è stabilita questa specie di consuetudine, ma un esame accurato, se al fatto dell'insurrezione o ai fatti prossimi all'insurrezione potesse convenire tutto quell'ordinamento legislativo racchiuso nel Codice penale militare per lo stato di guerra, un esame accurato non si è mai fatto.

Ora il quesito che ci propone il Governo oggi, se da un lato è apprezzabile, perchè legalizza la consuetudine, dall'altro conterrebbe in sé quei pericoli a cui accennava l'onorevole Majorana, se contemporaneamente o poco di poi non seguisse una legge speciale, che sento in-

vocata anche dall'onorevole Canonico, che non fu respinta dal ministro guardasigilli, il quale anzi mi parve che nel suo discorso ne ravvisasse l'opportunità. Questa legge dovrebbe regolare l'applicazione del principio che ora si vuole stabilire con l'articolo aggiunto. Ma senza di ciò le perplessità a cui accennavo si aggraverebbero, inquantochè verrebbe oggi sancito per legge che ogni qualvolta vi sia insurrezione o pericolo per la pace pubblica possa proclamarsi lo stato d'assedio e lo stato di guerra coll'applicazione di tutte quelle disposizioni, che nel Codice militare nel caso di guerra sono previste.

Io quindi mi associo al voto di coloro i quali invocano questa legge speciale regolatrice dello stato di assedio per i casi d'insurrezione o di grave pericolo per la pace pubblica.

Ed a questo patto accetterei anche l'articolo aggiunto, inquantochè questo articolo aggiunto sostituisce a quello, che potrebbe ritenersi arbitrario ma che ha avuto la sanzione del tempo e della tradizione, una esplicita disposizione di legge. Questa disposizione di legge però mi pare che dovrebbe essere concepita in modo da non lasciare troppa latitudine nell'applicazione dello stato di assedio e di tutte le gravissime conseguenze derivanti dalle norme di guerra ai casi d'insurrezione.

Per l'insurrezione si può dire, come si è detto infatti, che è parificabile alla guerra interna. L'insurrezione, cioè, è la guerra interna. Ma quando alla parola « insurrezione » si aggiungono, come nel testo proposto dal Governo, le altre « imminente pericolo per la pace pubblica » la gravità delle misure che porta con sé la proclamazione dello stato di guerra può parere eccessiva ed eccessive le facoltà del Governo.

Chi può definire infatti il pericolo per la pace pubblica? Una dimostrazione in una città, in un borgo può esser considerata una perturbazione della pace pubblica, e tuttavia può non esser il caso di applicare lo stato d'assedio e di guerra. Vero è che c'è la responsabilità politica, e questa l'onorevole Majorana non ha considerato, che esisterà tuttavia, introdotto nel Codice penale l'articolo proposto dal Ministero. La convenienza infatti dell'applicazione dello stato di assedio rimane sempre con tutte le sue conseguenze, come altresì il giudizio sui fatti, che

hanno indotto il Governo a ritenerli pericolosi alla pace pubblica, tanto da dar luogo a quella applicazione, rimane impregiudicato e su di ciò è sempre aperto l'adito al giudizio politico; quindi l'articolo non fa che legiferare quello che finora è sempre stato fatto dal potere esecutivo in casi gravi.

Sappiamo bene però che anche i voti politici *habent sua sidera*: possono in quei giorni, in cui si discute un eccessivo uso fatto dei poteri sanciti da quest'articolo, esservi troppe gravi preoccupazioni nel mondo parlamentare, perchè si possa richiamare il Governo al miglior uso delle facoltà inserite nel Codice o disapprovarne lo operato. Quindi la porta ad abusi non seguita da voto di condanna resta sempre aperta.

Io vorrei limitare questo pericolo, e perciò sottoporrei all'onorevole presidente del Consiglio, alla Giunta centrale ed all'onorevole ministro guardasigilli una modificazione, la quale mi pare chiuderebbe più facilmente la porta ad equivocate interpretazioni ed applicazioni della legge, mentre d'altra parte troverebbe il suo appoggio in quelle disposizioni di legge straniere (mi pare della legge germanica) che ha letto testè l'onorevole guardasigilli. Se invece di adoperare la frase: « Lo stato di guerra può essere anche dichiarato in caso d'insurrezione o di imminente pericolo della pace pubblica », si adoperasse la frase « o d'imminente insurrezione », si sarebbe meglio precisato quale è il pericolo alla pace pubblica, che può persuadere di adottare le misure eccezionali derivanti dallo stato di guerra.

Le parole inserite nella proposta del Governo son tolte dalla legge francese; ma mi pare che la legge tedesca sia più precisa: le parole *imminente insurrezione*, spiegano, parmi, molto meglio quale è il caso in cui questa disposizione eccezionale sia da adottarsi.

Io credo che il Governo non dovrebbe trovare difficoltà a sostituire una frase che presenta minori pericoli d'arbitrî per l'avvenire, tanto più che si tratta d'inserire un articolo in un Codice, che sarebbe difficile ritoccare se e quando sarà andato in vigore. Ma l'estensione che andiamo a legalizzare di quest'applicazione dello stato di guerra, anche ai casi d'imminente pericolo per la pace pubblica o d'imminente insurrezione porta un argomento di più a favore della opportunità di fare una legge spe-

ciale; per quest'altra considerazione che mi permetto di sottoporre al Governo. Che infatti il caso d'insurrezione *attuale* possa richiedere l'applicazione del diritto di guerra, dello stato di assedio si può intendere, appunto per la pacificazione che si può fare fra la guerra esterna e quella interna, fra i pericoli dell'una e dell'altra, e perciò si può intendere che di fronte ad una vera insurrezione si applichi tutto quell'organismo che è stabilito dal Codice penale militare in caso di guerra.

Ma quando si tratta d'*imminenza d'insurrezione* o di *pericolo per la pace pubblica*, non sempre può essere necessario applicare tutto quell'insieme, tutto quell'organismo proprio dello stato di guerra.

Secondo la gravità dei casi può essere opportuno di limitarsi a sospendere la libertà di riunione, la libertà di stampa, tutte insomma quelle libertà che si chiamano politiche, senza toccare tutto ciò che è giurisdizione, tutto ciò che è la competenza dei tribunali ordinari, e tutto ciò che è proprio, e veramente proprio di uno stato di guerra interna od esterna, non ad un semplice pericolo d'insurrezione o di un pericolo di turbamento per la pace pubblica.

Ora, questa legge speciale che invociamo potrebbe contenere queste gradazioni per le quali resti distinta la sospensione delle libertà politiche da quanto altro è nella istituzione propria d'uno stato d'assedio e nella illimitata applicazione del Codice penale militare.

Per cui, riassumendomi, io per mia parte dichiaro che voterò l'articolo aggiunto proposto dal Governo, in quanto sostituisce ad uno stato arbitrario uno stato legale e regolare.

Lo voterò tanto più volentieri, se si accetterà l'emendamento da me proposto che mi pare chiuda più facilmente la porta agli eventuali abusi e agli arbitrî, per il quale emendamento si sostituirebbero le parole « imminente insurrezione » a quelle di « imminente pericolo per la pace pubblica », e tanto più, infine, lo voterò, se il Governo accetterà quello che è proposto da altri colleghi, e non mi pare contraddetto dal ministro guardasigilli, cioè di presentare, quando che sia, o quando lo crederà opportuno, un progetto di legge speciale, che regoli la materia dell'insurrezione o del pericolo d'insurrezione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Dopo le cose che hanno detto il senatore Majorana-Calatabiano ed in parte il senatore Parenzo avrei potuto far anche a meno di prendere la parola. Se non che mi ha mosso a parlare il discorso dell'onorevole Canonico.

Io debbo sottomettere al Senato, sui concetti da lui espressi, alcune considerazioni che mi paiono di una gravissima importanza anche nell'interesse del valore e dell'autorità della legge che si vuole far votare.

Noi stiamo discutendo un Codice penale militare. Il Codice penale militare evidentemente si deve occupare dello stato di guerra, sì perchè lo stato di guerra è proprio quello in cui le funzioni militari particolarmente si esplicano, ma anche perchè lo stato di guerra è uno stato di fatto che non dipende dal legislatore *quatenus* è legislatore, e neppure può essere soggetto di giudizio o d'apprezzazione; è uno stato di fatto come un terremoto, una carestia, come qualunque altro male sociale; che quando esiste non può essere soggetto a discussione, ma fa d'uopo provvedervi.

Ma quando si parla di chi deve dichiarare lo stato di guerra, e soprattutto quando se ne parla per creare uno stato di guerra artificiale quando guerra non vi è, e sopra il giudizio e sotto la responsabilità del potere esecutivo, allora non è più questione di Codice: è una questione di altissima portata politica. È la questione forse più importante che si sia posta innanzi a tutti gli Stati liberi, vale a dire di sapere quando ed in quale misura in presenza di pericoli esterni o interni si possano sospendere le guarentigie costituzionali.

Dopo decisa la questione di sostanza il Codice interviene per applicare i risultati della soluzione qualunque che alla questione si sia data. E quindi a me pare che nell'interesse stesso della questione che il Governo ha da risolvere ciò non sia da farsi nel modo che ci viene proposto. A me pare che una risoluzione di questa importanza non debba prendersi, anzi sia affatto fuori di posto in un articolo qualunque del Codice penale militare. Credo che quando questa risoluzione dovesse essere posta in atto e probabilmente discussa e contestata, questa origine, di essere cioè stata

insinuata in una legge che ha carattere distinto e diverso, nuocerebbe piuttosto che giovare all'autorità e al prestigio di cui ha bisogno di essere circondata.

Quantunque io generalmente mi interessi più alla sostanza che alla forma pure mi sembra che qui la forma e il modo abbiano grande importanza. E ora veniamo alla sostanza. Riasumiamo in poche parole l'effetto di quest'articolo allo stato delle cose in Italia.

Noi diamo con questo una lettera in bianco ad uno qualunque che diventerà ministro un giorno avvenire, per la quale egli ha facoltà, sotto certi apprezzamenti di sua maniera e sotto la sua responsabilità di sospendere nè più, nè meno che la vita costituzionale, le guarentigie costituzionali del paese.

Ora questo fatto per se stesso importantissimo acquista maggiore o minore importanza nelle diverse Costituzioni, nei diversi paesi.

Ora nella nostra mobilità politica chi può sapere chi arriverà al potere fra tre anni, fra due, fra sei mesi?

È una incognita, ma tutto è possibile. In un paese ancora in formazione a organamento affatto democratico e dove tante passioni sono in giuoco, e tanto poco disciplinate ed efficaci, niuno sa le sorprese alle quali possiamo aspettarci in fatto di cose e di persone.

Ebbene vogliamo noi affidare una tale lettera di credito a questa incognita?

Vogliamo dare ad X la facoltà di sospendere senza limiti, senza condizioni tutte le guarentigie costituzionali per le quali abbiamo tanto sospirato e combattuto lasciando al caso, all'intrigo di mettere il nome a quest'incognita?

Io credo che se una cosa simile fosse stata proposta all'onorevole Crispi deputato, sarebbe scattato dal suo scanno protestando contro l'arbitrio, la tirannide e che so io!

L'onorevole Crispi ministro ha cambiato opinione, e non dico questo ironicamente e per muovergli rimprovero.

Egli avrà creduto aver avuto le sue buone ragioni per arrivare a queste nuove conclusioni; e del resto queste ragioni le sappiamo un poco tutti.

Sventuratamente non sono un mistero per alcuno. Ma anche queste ragioni non sono nuove. E la verità è che non si ha sempre ragione, nè quando si sta al Governo, nè quando si sta al-

l'Opposizione: generalmente parlando, la verità sta nel mezzo.

I bagliori sinistri che di tanto in tanto rischiarano di una luce paurosa l'apparente calma della nostra civiltà, ci lasciano credere che si addensino delle tempeste che possono minacciarne l'esistenza.

E questo non è tutto, perchè finalmente questi fatti possono anche essere manifestazioni della follia umana e della bestialità umana che a quando a quando prorompono in mezzo alla più raffinata civiltà.

Ma egli è che in questa società, che con ogni sorta di istituzioni e costumanze umane e civili credevamo di aver pacificata, la lotta per la vita si manifesta nella forma più viva ed intensa.

E quindi, chiaro apparisce che fa duopo che le difese siano pari alle offese se si vuole impedire che questa civiltà per cui si è tanto operato e tanto sofferto, non perisca prima di entrare in porto.

E queste condizioni sono più gravi in Italia che per tutto altrove: non per l'indole degli abitanti, che è soverchiamente mite, ma perchè in questo nostro periodo di lirismo politico noi abbiamo fatto una legislazione ed una procedura penale, ed adottato un regime di polizia che con molto suo incomodo potrebbe essere applicato nel regno d'Arcadia, ma non adatto ad una nazione, che partecipa alla vita moderna e si trova impegnata nella lotta di tutte le passioni che agitano le moderne società.

Quando io da questo posto, alcuni anni or sono, ho parlato contro il Codice penale, ho detto fin d'allora che qualunque potessero essere gli effetti di questo Codice nello stato ordinario, esso ci lasciava completamente disarmati in presenza di certe eventualità che pur troppo si presentavano fino d'allora.

Io non credevo che gli avvenimenti mi avrebbero dato ragione così presto, ed oggi è indubitato che in presenza di questo stato di cose che turba tutta l'Europa e che perciò va diventando una questione internazionale, noi per i nostri ordinamenti interni ci troviamo impari alla lotta, e quindi ne viene di conseguenza il pensiero di ricorrere ai mezzi eccezionali, come gli stati d'assedio, i tribunali militari e cose simili.

Inoltre noi abbiamo in questi ultimi anni go-

vernato abbastanza male per offrire ai nostri concittadini fondate ragioni di malcontento. E come tutti i Governi che governano male siamo arrivati alla conclusione di renderci gravi ed onerosi e quindi di dover aver ricorso ai mezzi violenti per farci sopportare.

Tutte queste complicazioni bastano a spiegare le preoccupazioni e le proposte dell'onorevole Crispi.

Se io dovessi dare consigli al Governo io gli additerei tutt'altra via; cercherei di rimediare i mali del mal governo passato, risparmiare nuove sofferenze al paese, rientrando in una vita semplice e modesta; ritoccherei per poco la nostra legislazione e la nostra procedura penale, e poi non mi preoccuperei degli stati di assedio. E tanto più non mi preoccuperei perchè in fondo l'Italia è un paese facile a governare, e non dimanda che di essere governato purchè non sia come lo facciamo noi.

Ed i fatti dimostrano come tutte queste preoccupazioni sieno esagerate. L'onorevole Crispi ha usato delle facoltà che chiede senza averle chieste e il suo operato ha ricevuto una specie di plebiscito. In fatto di politica le costumanze valgono meglio che le leggi.

E da noi la giurisprudenza si è già fatta da sè: tutto il paese, lo che vale anche più della Camera, ha riconosciuto che il Governo quando difende l'ordine, compie un atto che è nel suo ufficio, anzi suo dovere di compiere; a che fare ora una legge? se non per dare eventualmente la tentazione a un meno abile e meno onesto di valersene un qualche giorno al di là dei confini che la necessità in certi dati casi giustifica, anzi impone?

Io quindi, ripeto, se dovessi seguire il mio istinto, consiglierei di governarci il meglio che si può, di ritoccare la legislazione ordinaria per metterla all'altezza delle circostanze e non mi occuperei dello stato d'assedio, parendomi che a tutto sarebbe abbastanza provveduto: ma se il Governo crede che in presenza delle circostanze attuali sia necessario di disporre eventualmente di facoltà speciali, io non mi opporrò; ma ciò non deve esser fatto di strarforo con un articolo qualunque inserito nel Codice.

E questo sarebbe ancora meno male, perchè finalmente la forma è sempre la forma; ma si deve veramente dire puramente e semplice-

mente senza nessuna condizione e limite, senza specificare la portata di questa disposizione; dire semplicemente: è fatta facoltà ad un presidente del Consiglio di proclamare lo stato di assedio, a suo giudizio e date certe circostanze quasi a suo libito?

L'onorevole guardasigilli ci ha citato quello che hanno fatto le altre nazioni. Ma esse hanno fatto quello che dicono gli onorevoli Majorana e Parenzo, cioè hanno fatto delle leggi all'uopo ed alcune di esse come quella di Francia, con gran cura e meticolosità.

E si capisce, perchè si tratta nè più nè meno che di quella libertà che è sì cara come in Italia hanno saputo tanti che vi hanno sacrificato la vita.

Dunque io torno ad insistere, nell'interesse di tutti e di tutto, perchè così si faccia, perchè mentre io non so associarmi abbastanza alle intenzioni ed ai pensieri del Governo nel voler provvedere alle circostanze difficili che attraversiamo, purtuttavia non vorrei neppure che per salvare le istituzioni ponessimo a repentaglio la loro più preziosa conquista.

Forse si crede che inserendo questo comma così condensato e saturo di incognite si ottenga più facilmente che esso sia approvato. Io ne dubito.

Il Codice penale è cosa grave e complessa e potrebbe non giungere in porto così facilmente e così presto. Forse lo stesso concetto che ha presieduto a metterlo qui potrebbe forse consigliare a farlo in una legge a parte. E questo metodo avrebbe l'inestimabile vantaggio che la disposizione potrebbe essere completata fin dalla sua nascita, ossia che ne fossero determinati gli effetti ed i limiti e quelle possibili garanzie che possono accompagnarla.

La sorte delle istituzioni dipende in gran parte dalla loro prima fondazione. Questa così grave come è, in questo modo nascerebbe al tempo stesso priva di sufficiente autorità e non scevra di grave pericolo.

Quindi raccomando alla considerazione del Governo e della Commissione queste osservazioni fatte prima di me dall'onor. Majorana, vale a dire: se non fosse il caso di toglierla di qui per farne oggetto di legge speciale, e, se pure conservandola qui non sia il caso di prendere delle garanzie alle quali il Governo pare già inclinato, vale a dire di determinare

fin d'ora il valore e la portata di questa disposizione. (*Benissimo*).

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Sintetizzando il discorso dell'onorevole senatore Vitelleschi, ne traggo questa conseguenza, che egli, mentre censura la mozione del Governo, domanda assai più di quello che il Governo desidera da voi.

L'onor. Vitelleschi vuole una riforma completa della nostra legislazione, scontento come egli è della medesima, e specialmente del Codice penale vigente.

Io non vado fin lì, e pel momento mi limito a poco. Dirò intanto la ragione, per la quale il Governo ha proposto l'aggiunta che già tutti conoscete.

Io son d'avviso che, tanto nell'art. 243 del Codice penale per l'esercito, attualmente in vigore, quanto nel 334 del nuovo, sia abbastanza definito il diritto nel Re per la proclamazione dello stato d'assedio. Credo in conseguenza, che tutte le volte che questo diritto si è esercitato sotto i Ministeri che mi hanno preceduto, si è fatto legalmente, indipendentemente dalla ragione politica che ha potuto ispirare il Governo e sulla quale non si discute.

Veniamo ora al caso speciale, che è scopo del dibattito. Nel Codice penale militare in esame, voi troverete all'articolo 332 del progetto governativo, che diventa 333 del progetto della Commissione, accennata la ipotesi della insurrezione.

Parmi opportuno di leggere l'art. 333 della Commissione.

Esso è così concepito:

« Le disposizioni del presente libro che non si riferiscono espressamente al tempo di pace o al tempo di guerra, sono comuni tanto al tempo di pace, quanto al tempo di guerra.

« Quelle fra esse che si riferiscono al tempo di guerra si applicano anche in occasione d'insurrezione, ovvero di qualsiasi operazione militare ».

Quest'articolo mi aprì la mente ad una più chiara esplicazione di quel concetto; e proposi ai miei colleghi, i quali consentirono, che convenisse dirimere una volta per sempre questa antica questione, cioè se la facoltà data al Governo di proclamare lo stato d'assedio si debba

limitare ai casi di guerra con lo straniero, o estendersi ai casi di guerra civile.

Per me tanto la guerra con lo straniero, quanto la guerra civile hanno il medesimo carattere ai fini della tutela della pace pubblica. Direi anzi di più: la guerra civile è peggiore, più pernicioso, imperocchè tenta di rompere i vincoli che uniscono i figli di una medesima terra per iscopi perversi.

Ciò posto, abbiamo fatto la nostra proposta, contro la quale non furono fatte ancora vive obiezioni.

E qui due sistemi si paravano innanzi a noi: se occorreva una legge speciale per lo stato di assedio, o se la materia doveva esser contemplata nel Codice penale militare.

Nel regno d'Italia si è seguito il sistema che il Codice penale per l'esercito si occupasse anche delle disposizioni sullo stato d'assedio. Non fu così in Francia.

In Francia i due Codici per la giustizia militare del 1857 e del 1858 non parlano di stato di guerra, nè di stato d'assedio.

Per questo vi è una legge speciale, della quale parlò il mio collega ministro di grazia e giustizia, e la quale può essere esaminata sotto un altro punto di vista, cioè pel modo come essa fu redatta, e pei principî che l'hanno ispirata, ma non mai pegli scopi che si vollero con essa raggiungere.

La legge francese del 1849, modificata in pochissimi articoli nel 1878, si occupa dello stato d'assedio, od in caso di guerra con lo straniero, od in caso di ribellione all'interno. Nell'un caso e nell'altro stabilisce le medesime regole, dà al comandante in capo dell'esercito ampie facoltà, raccoglie in lui i poteri civili e militari, fa dipendere da lui tutti i pubblici funzionarii, fa di lui l'arbitro della sorte del paese, come egli è il difensore del paese medesimo.

In Italia, siccome ricordai, non furono fatte due leggi, ne fu fatta una sola; e tanto nel Codice del 1859, quanto in quello del 1869 vennero stabilite le norme generali per la dichiarazione e per la cessazione dello stato di guerra, non escluso il caso della insurrezione. Certo sarebbe fortuna per uno Stato poter cancellare le disposizioni dello stato di guerra pei moti interni; ed io mi lusingai anche un tempo e pensai che in un paese di libertà, in un secolo di plebisciti, quando tutti i cittadini hanno il

diritto di voto, pensai, dico, e mi lusingai che avrebbe dovuto esser finita l'era delle rivoluzioni.

Ricordai anche io la parola augusta di Vittorio Emanuele, quando venne in Napoli, allorchè passando il Tronto dichiarava nel suo manifesto, che era cessata l'era delle rivoluzioni. Il santo Re s'ingannò ancor lui; i tempi non gli diedero ragione, perchè sotto il di lui regno avvennero tre rivoluzioni e più volte si dovette ricorrere allo stato d'assedio.

No, onor. Vitelleschi, io non ho mutato avviso, le mie opinioni sono oggi come prima. Quando si tratta della difesa della patria sono pronto a qualunque sacrificio, affinchè questa difesa sia garantita.

Del resto, se pure mi fossi ingannato in passato, per un uomo di Stato sarebbe colpa, se l'esperienza dei tempi non gli avesse imposto il dovere anche di mutare opinione, ove l'interesse del paese lo richiedesse (*Bene, benissimo, bravo*).

Io non voglio una legge speciale per lo stato d'assedio; non la credo necessaria, si può evitarla.

Sono pronto di venire a patti col mio amico senatore Parenzo, e non sarei lontano dal chiedere alla Commissione ed al Senato, che nel mio articolo aggiuntivo sia scritto così:

« In caso di insurrezione attuale o imminente ».

Non credo poi, come diceva l'amico Majorana-Calatabiano, che il secondo paragrafo della nostra mozione possa pregiudicare gl'interessi dei giudicabili nella Sicilia e nella Lunigiana. Imperocchè nel Codice penale militare per l'esercito (parlo dell'attuale), esiste l'art. 574, il quale dichiara, che « colla cessazione dello stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari ».

Non ammetto, che una malvoglienza ci possa essere nel Governo, nel ritardare la cessazione dello stato di guerra per lo scopo non legittimo di continuare a fare funzionare i tribunali militari.

Ma sia sicuro l'onor. senatore, che su questi banchi, essendoci noi o altri, atti così perversi non si vorranno mai commettere.

Il secondo paragrafo della mozione era un ricordo più che una necessità; e siccome il Codice penale militare attuale non si occupa di

procedura, io non volevo che restasse incerta una disposizione già accettata nel diritto comune. Così ricordai nel paragrafo secondo della mia proposta un principio giuridico, che del resto è già scritto nella legislazione.

La collocazione di questo paragrafo, potrà essere stabilita dalla Commissione là dove crederà meglio; ma è desiderio ardente mio e dei miei colleghi, che sia sancito il principio in esso contenuto.

Non tocco la questione pregiudiziale, perchè il ministro della giustizia ne ha parlato abbastanza; e non credo di dovere svolgere ulteriormente le ragioni che hanno animato il Governo nel fare la sua mozione, poichè sono sicuro, che le mie parole bastino e che il Senato vorrà accettarla.

Su questo fo appello al suo patriottismo, alla sua coscienza, che non mancarono mai tutte le volte che fu necessario fare il bene del paese. (*Benissimo, bravo, vive approvazioni*).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Forse il Senato potrebbe ritenere inutile la mia parola dopo l'ampia discussione oggi avvenuta: ma nella mia qualità di relatore, non posso esimermi di invocare ancora una volta la sua indulgenza, se non altro per riassumere le obiezioni fatte all'aggiunta proposta dal Governo, le risposte colle quali furono combattute, e finalmente quale sia intorno al grave argomento, il pensiero della Commissione.

Prima però di accingermi a discorrere di questo tema ho il dovere di rispondere alcune parole a talune obiezioni che furono fatte da alcuni colleghi nell'ultima seduta che precedette l'interruzione dei lavori del Senato.

E prima di tutto mi occorre di rispondere all'amico e collega Ottolenghi, il quale ha proposto tre ordini di considerazioni, che meritano certamente l'attenzione del Senato.

Egli ha anzitutto censurato l'art. 5 del progetto in quanto il Governo propone che la pena di morte sia eseguita in un recinto militare; ha censurato, in secondo luogo, a proposito di questo stesso articolo, l'aggiunta suggerita dalla Commissione, per la quale la fucilazione, nell'esecuzione della pena di morte con degradazione, dovrebbe aver luogo nella schiena.

Unico è l'argomento col quale il nostro collega Ottolenghi ha combattuto queste proposte. L'una e l'altra, egli ha detto, non toccano la sostanza, ma le modalità della esecuzione della pena: esse, quindi, non debbono far parte del diritto statuente, ma debbono essere abbandonate al regime dei regolamenti che il Governo, per diritto statutario, ha facoltà di emanare per l'esecuzione delle leggi. E tanto più egli ha creduto di affermare questo concetto, in quanto gli è parso che queste modalità deturpassero, per così dire, il Codice, e vi imprimevano un carattere sanguinario al quale l'animo suo gentile rifugge.

Mi permetterà l'amico Ottolenghi di non essere del suo parere.

La questione del luogo ove la pena di morte deve essere eseguita è questione importantissima, dibattuta nella scienza e nella legislazione positiva. Fu considerata come una conquista dell'umanità, egli certamente non lo ignora, l'aver fatto cessare il lugubre spettacolo delle esecuzioni pubbliche, che forniva agli abolizionisti non spregievole argomento per combattere la pena estrema. E appunto perchè so che egli è d'animo gentile, speravo che avrebbe fatto plauso alla proposta di evitare lo spettacolo nefando di una pubblica carneficina; speravo che avrebbe apprezzato l'intento al quale la proposta medesima è diretta. E, per vero, da che necessità militari indeclinabili esigono che si mantenga nel Codice penale militare la pena estrema, allontanandosi così dalla via segnata dal Codice comune; da che la esemplarità a cui tende non esce dall'ambito delle esigenze militari e pei militari soltanto è richiesta; se si voleva imprimere a questa pena il carattere che deve avere, di pena militare, se ne doveva limitare l'influenza alla famiglia militare: e a questo scopo nulla poteva meglio valere che ordinarne l'esecuzione entro i limiti di un recinto militare.

Il che non serve soltanto ad attribuire a questa pena il vero suo carattere ma ben anco a rendere evidente, anche col mezzo dei sensi, il suo scopo e la sua giustificazione.

All'osservazione, da lui fatta, tendente a dimostrare che è una vera esagerazione avere stabilita la modalità dell'esecuzione della pena mediante fucilazione nel petto e nella schiena, è facile rispondere che questa non è una mo-

dalità di esecuzione, ma la determinazione del duplice carattere essenziale che essa ha, secondo che porta seco o no la degradazione.

L'onor. Ottolenghi sa che le pene del Codice penale militare, come quelle del Codice penale comune, sono distribuite in due scale separate e parallele; l'una destinata a punire i fatti degradanti, l'altra riservata ai fatti che la legge non reputa degradanti. La pena della fucilazione nella schiena è posta al sommo delle pene degradanti; e se essa produce conseguenze ed incapacità legali gravissime, e prima fra tutte, l'espulsione dall'esercito, oltre alla privazione di tutte le capacità giuridiche nella quale si incorre colla interdizione perpetua dai pubblici uffici, certo era necessario che ne rendesse manifesti i caratteri con qualche fatto esteriore, atto ad imprimerle uno stigma speciale. Chiedetelo a quanti militari siedono nel Senato: ed essi vi diranno che non possono concepire pena estrema pei militari che non abbia sancito per legge e sottratto quindi alla mutabile volontà del potere esecutivo, nel diverso modo di eseguirlo, la duplice impronta che deve avere quella riservata ai militari che muoiono onorati all'ombra della bandiera, e quella inflitta a colui che viene dichiarato indegno di appartenere alla milizia.

Del resto ad un onorevole collega dotto e diligente come il senatore Ottolenghi, dovrebbe essere superfluo ricordare un autorevolissimo precedente dello stesso Senato, che risale all'anno 1874 allorchè si discuteva il Codice penale comune.

Ammessa allora, dopo memoranda discussione, nella scala penale la pena di morte, si ritenne necessario prescrivere tutte le modalità della sua esecuzione: e quindi non solo il luogo, cioè il recinto delle carceri; non solo le persone che avrebbero potuto e dovuto assistervi; ma ben anco le formalità dalle quali avrebbe dovuto essere accompagnata l'esecuzione; nell'intento appunto di determinare nella legge statuenta tutte le garanzie dalle quali doveva essere circondata perchè raggiungesse lo scopo al quale era destinata.

Questo autorevole precedente avrà certo grande influenza sugli apprezzamenti del Senato, il quale non potrà disconoscere essersi seguito eguale sistema per ogni altra pena. La segregazione cellulare continua, il lavoro in

comune col silenzio, la separazione notturna nella reclusione, per esempio, secondo la teorica dell'onorevole Ottolenghi sarebbero modalità di esecuzione; eppure tutti sanno che sono condizioni sostanziali e caratteri determinanti questa specie di pena.

La seconda obiezione esposta dal senatore Ottolenghi, si riferisce alla ubbriachezza. Egli ha osservato che è bensì preveduta nel Codice penale militare la ubbriachezza come reato, quando avvenga in servizio; ma non è preveduta la ubbriachezza semplice ed abituale, quale è punita nell'artic. 488 del Codice penale comune.

Egli ha ingegnosamente esposta una serie di argomentazioni per dimostrare che in questa guisa si costituisce a favore del militare una condizione privilegiata che non è consona col principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Mi rincresce di non potergli dar ragione neppure su questo punto. Il Codice penale militare, ha preveduto, non come contravvenzione, ma come reato punibile colla detenzione militare, il fatto di esser colto ubbriaco in servizio, o di presentarsi ubbriaco in servizio. Questa era la sola ipotesi che il Codice penale militare doveva tener presente, dal punto di vista militare.

La condizione della legge penale militare in confronto della comune è precisamente quella che venne esposta dal senatore Ottolenghi. Ma appunto perchè è tale, non esclude che il militare, punibile per reato quando è colto in istato di ubbriachezza in servizio, possa poi cadere nella contravvenzione preveduta dal Codice penale comune, quando è colto in istato di ubbriachezza semplice o abituale fuori di servizio.

L'applicazione del Codice penale militare non esclude, quindi, l'applicazione del Codice penale comune: ciascuno di essi ha uno scopo speciale, e provvede agli interessi che deve tutelare, esclusivamente militari il primo, comuni il secondo.

Mi permetta però il senatore Ottolenghi di osservare che, dato il regime disciplinare al quale i militari vanno soggetti, è assai improbabile che questa disposizione del Codice penale comune abbia una frequente applicazione, specialmente per quello che si riferisce all'ubbria-

chezza abituale; e che ad ogni modo, in forza dei regolamenti disciplinari, sarebbe anche più efficacemente punita di quanto non lo sia a norma del diritto comune.

La obbiezione quindi che egli ha proposto manca di base in diritto, avrà pochissima importanza in fatto.

Una terza osservazione ha fatto l'onorevole Ottolenghi; osservazione colla quale egli ha richiamate all'animo mio delle liete ricordanze, rammentandomi essa quei tempi, ormai lontani, nei quali noi, da banchi opposti, combattevamo nell'aringo giudiziario le lotte della giustizia. Anche allora egli, da abile difensore, sosteneva che nella ricettazione dolosa era necessario provare il dolo specifico, cioè la scienza diretta della provenienza delittuosa dell'oggetto ricettato: mentre io, seguace di una scuola diversa, alla quale sono rimasto anche dopo lunghi anni deferente, ritenevo sufficiente la prova del dolo in genere, vale a dire la scienza che gli oggetti ricettati provenissero da un reato; dovendo rimanere a carico del ricettatore le conseguenze, anche a lui ignote, del fatto al quale egli, con una postuma complicità, aveva partecipato.

I molti anni trascorsi non mi hanno fatto cambiare di opinione. La teorica che sostenevo come pubblico accusatore ho difeso in quest'aula stessa, quando si è discusso il Codice penale comune, del quale, in questa parte, ebbi, come ora, allora l'onore di essere relatore.

Nè si lasci trascinare l'onorevole amico a difendere la sua tesi, rimproverando all'ipotesi della ricettazione la mancanza perfino della condizione della scienza, essendovi stata sopra la parola *scientemente*; questa condizione, com'egli mi insegna, è stata detta una volta per sempre nell'art. 36, dove è in massima prescritto che nessuno è punito per un reato se non ha voluto il fatto che lo costituisce, e quindi abbia avuto la scienza e la coscienza del fatto proprio.

Ad ogni modo la questione è pregiudicata; giacchè l'articolo da lui censurato venne tolto di sana pianta dal Codice penale comune; e, non avendo alcuna ragione d'ordine militare per mutarla, l'abbiamo riprodotta in quegli stessi termini coi quali nel Codice penale comune si trovava redatta.

Avrei così esaurite le osservazioni che furono fatte relativamente alle disposizioni speciali del Codice e dovrei entrare in quella parte di esso che si riferisce allo stato di guerra, affrontando la questione così abilmente difesa dal presidente del Consiglio e dal ministro guardasigilli.

Ma prima io debbo scagionarmi da una censura che mi fu fatta dall'onorevole collega, il senatore Pierantoni, che mi duole di non vedere seduto al suo banco; avvertendo che appunto perchè egli non è seduto al suo banco mi asterrò da ogni argomentazione che abbia carattere di polemica e mi limiterò a fare delle osservazioni d'indole obbiettiva.

Egli ha detto che la relazione che ho avuto l'onore di redigere contiene un errore materiale, allorchè dice che la guerra è uno stato di fatto, e che per diventare uno stato di diritto deve essere dichiarata. Io ho lungamente pensato in che potesse consistere il mio errore, ma non vi sono riuscito: ma se errore veramente vi è, confesso di essere impenitente.

Può essere che io non mi sia espresso colla esattezza scientifica naturalmente preferita dal senatore Pierantoni: ma quello che ho voluto dire è questo: che la guerra, come l'insurrezione, sono un fatto; ma perchè da questo fatto possano derivare delle conseguenze giuridiche e necessario che intervenga un atto dell'autorità legittima, che dichiararsi essersi verificate le condizioni nelle quali la guerra, esistendo come stato giuridico, produce gli effetti che dalla legge gli sono attribuiti. Questo è lo scopo dell'articolo 333 del progetto il quale dice appunto che la guerra è dichiarata con decreto reale. Se questo non fosse, io non saprei quale altro potrebbe essere. Che se egli ha voluto dire che la guerra è uno stato di diritto, in quanto è regolato dal diritto *delle genti*, potrei rispondere che non la ignoravo; e ricordavo la necessità della dichiarazione di guerra perchè la guerra, non sia una aggressione; ricordavo tutto ciò che le tradizioni del diritto pubblico internazionale e i sommi maestri ci hanno insegnato: ma pensavo pure che tutto ciò non appartiene alla materia del Codice penale militare, il quale considera la guerra nei rapporti del diritto interno e determina le conseguenze, che nei rapporti del diritto interno, quando sia legalmente dichiarata, può avere.

Io so bene che esiste una scuola la quale si studia di codificare il diritto delle genti; ed ascrivo, anzi, ad onore di appartenere ad una società la quale da molti anni si studia di codificare il diritto di guerra, e va peregrinando nei due emisferi per fare propaganda di umanità, con un programma al quale ciascuno di noi, io credo, si terrebbe onorato di associare il proprio nome.

Che questo sia vero e giusto e desiderabile dal punto di vista internazionale, sta bene; ma che sia questo un argomento proprio del Codice penale militare, non riesco a persuadermene.

Come già ebbi occasione di dimostrare, esso si è occupato di garantire con una sanzione penale le dichiarazioni internazionali legalmente accettate, dirette a rendere più umane le conseguenze della guerra pei malati e pei feriti, e per neutralizzare tutti coloro che sono addetti alla assistenza loro: è questo già un gran passo; ma il procedere oltre sarebbe intempestivo.

E così mi sono aperta la via a parlare della grossa questione provocata dall'articolo aggiunto presentato dal presidente del Consiglio alla Commissione prima che il progetto venisse in discussione e dopo che la relazione sul medesimo venne presentata; aggiunta diretta a parificare allo stato di guerra quello di insurrezione o di imminente pericolo della pace pubblica.

Poche parole bastano intorno all'eccezione pregiudiziale elevata contro questa proposta dall'onor. Pierantoni. Egli disse illegale questa presentazione ed illegale quindi la relazione che intorno ad essa, noi abbiamo presentato. Ma se io non mi inganno, il collega Pierantoni non ha tenuto conto della vera indole della proposta fatta dal presidente del Consiglio. Io sarei d'accordo con lui se l'aggiunta proposta dal presidente del Consiglio riguardasse una materia estranea al progetto in esame; ma oramai, e specialmente dopo la discussione che si è fatta, nessuno potrebbe mettere in dubbio che essa non solo riguarda un argomento naturalmente proprio del Codice penale militare, ma una dichiarazione di ciò che nel progetto del Codice penale militare, come nel Codice penale militare vigente, già esiste. E se nes-

suno può mettere in dubbio questa affermazione, largamente dimostrata dai ricordi storici riferiti dal presidente del Consiglio e dai principî giuridici sviluppati dal guardasigilli, quale giurisprudenza parlamentare, quale regolamento interno di assemblee legislative potrà vietare di proporre una disposizione, un'aggiunta che chiarisca il pensiero di un progetto di legge presentato nelle forme legali, e del quale il Senato è legalmente investito?

Niuno vorrà dire certamente che si possa sorvolare sulle forme nelle quali deve esser esercitato il diritto d'iniziativa, perchè la forma garantisce il diritto: e qui il diritto è quello che l'assemblea ha di sapere quale sia la materia sulla quale è chiamata a discutere.

Ma nell'ambito della materia sulla quale l'assemblea è chiamata a discutere, il diritto di fare aggiunte, di proporre emendamenti deve spettare al Governo come spetta a ciascun senatore. L'aver presentata questa proposta alla Commissione prima che la seduta cominciasse, non è che un riguardo usato all'assemblea: riguardo che ha permesso alla Commissione di studiarla preventivamente.

La pregiudiziale, quindi, a mio credere, non ha fondamento; e la proposta del presidente del Consiglio deve essere esaminata nel merito.

Questo esame non nuoce per certo all'autorità della proposta: e la Commissione ha voluto affermarlo con una particolare relazione, nella quale è nettamente espresso il suo pensiero, affinchè ognuno di voi potesse formarne argomento di meditazione e di studio.

Le obiezioni sollevate contro di essa non hanno scosso il convincimento della Commissione, ed io, riassumendole, vi darò brevissima risposta.

Si è detto che questo argomento è così grave e può produrre effetti così importanti, che non dovrebbe entrare quasi di straforo nella nostra legislazione penale, sotto le apparenze di un'appendice al Codice penale militare, il quale dovrà purtroppo percorrere molto cammino prima di entrare in porto. Or bene; io potrò errare: ma credo che sia questa invece la precipua ragione per la quale la proposta fatta dal presidente del Consiglio si raccomanda al voto del Senato. Io ho sempre deplorato le leggi di occasione; leggi provocate da una condizione di

cose transeunte, da circostanze le quali possono forse, in un momento dato, apparire importanti, urgenti, ma che possono far deviare da quella serena equanimità alla quale le leggi, che hanno vita perenne, debbono essere ispirate.

Ed è perciò che se il presidente del Consiglio fosse venuto ora a dirci, mentre il potere esecutivo, ha esercitato una facoltà, ha speso un potere che, se non per un testo espresso della legge, per una specie di *ius receptum* deve ritenersi legale, di discutere ed approvare una legge sullo stato di assedio, molto probabilmente la prudenza avrebbe suggerito al Senato di rispondere, e certo io avrei detto: Onorevole presidente del Consiglio; attendete che la calma sia ritornata completamente in Italia: attendete che tutti noi possiamo esaminare il grave problema con serenità d'animo; attendete che l'impero della legge sia ripristinato; attendete che nulla vi sia interno a noi che possa strapparci un voto, più che di convincimento, d'impressione: vedremo allora se, in condizioni date, si possa derogare, ed entro quali limiti, al diritto comune.

Or bene, quando noi invece cogliamo l'opportunità della discussione di un Codice, il quale, come diceva testè, dovrà percorrere ancora una lunga via prima d'arrivare alla meta, per completare il nostro diritto pubblico interno, compiamo un atto di prudenza, insieme, e di saviezza; giacchè pur provvedendo ad una lacuna, più volte deplorata della nostra legislazione, evitiamo il rimprovero di aver voluto provvedere ad una condizione di cose eccezionali con una legge eccezionale.

Ma si aggiunge: questa non è materia di un Codice; è materia di una legge speciale organica e completa, la quale non provveda soltanto all'equiparazione della guerra interna colla guerra internazionale, ma determini le condizioni nelle quali deve avere luogo, e gli effetti che può produrre tanto nei rapporti dei diritti guarentiti dello Statuto, quanto nei rapporti di ogni diritto politico e giudiziario; in una, parola una legge completa di *stato d'assedio*.

Per verità io non vorrei dilungarmi a dimostrare che questo metodo, per quanto abbia esempi autorevoli nelle legislazioni straniere, è a mio credere, nelle condizioni nostre, intempestivo, inopportuno, non necessario.

Che sia intempestivo ed inopportuno ho già

dimostrato giustificando il procedimento seguito dal presidente del Consiglio. Io confesso che ho grandissima fede nella forza delle istituzioni, nell'avvenire della nostra patria. Tutto ciò che può mettere in dubbio questa fede, mi sembra una confessione di debolezza, che può essere essa stessa la causa di grandi sventure. Fosse anche grave, mentre non è, la crisi che attraversiamo, non sarebbe una legge di poteri eccezionali che varrebbe a guarirla.

Ma per di più, e specialmente, non è necessaria: e se io riuscirò a dimostrarlo avrò vinta la mia causa.

Signori senatori: allorchè ho dovuto esaminare la proposta presentata dal presidente del Consiglio, mi sono chiesto quali ne sarebbero state le conseguenze pratiche attuali ove fosse stata accolta.

Due ipotesi. O essa sarà completata colle disposizioni di diritto giudiziario delle quali si è annunziato lo studio e la prossima presentazione; ovvero dovrà essere applicata col diritto giudiziario militare, contenuto nella seconda parte dei Codici penali militari che rimarranno, per questa parte, in vigore.

Non ho bisogno di dire che io preferisco la prima ipotesi, e che, come già nei giorni scorsi, auguro anche oggi, che prima dell'attuazione, questo Codice venga completato colle occorrenti disposizioni di procedura e di ordinamento giudiziario militare. E dove questo augurio si avveri, tutte le questioni saranno risolte, ogni dubbio sarà tolto, e potremo discutere allora quali effetti dello stato di guerra internazionale possano estendersi alla condizione di guerra interna, sì nei rapporti del diritto statuente, e sì per quanto riguarda il diritto giudiziario. Sarà allora il caso di esaminare se la equiparazione debba essere completa o parziale od anche graduale; se e quali limiti possano ed in quali condizioni essere imposti all'esercizio dei diritti statutari; se e quali limiti possano essere imposti alla facoltà di pubblicare bandi aventi forza di legge. Ed un'ampia discussione intorno al grave e delicato argomento dovrebbe porre capo ad una legge nella quale, temperando il rigore dei principî colle necessità della difesa, conduca ad un risultato che assicuri il maggiore contingente di forza col minor consumo di diritto possibile.

Ma si deve pur fare l'ipotesi contraria; che,

cioè, circostanze indipendenti dalla volontà del Governo e del Parlamento, non permettano di attuare insieme il nuovo Codice penale militare e la procedura penale relativa; e studiare quali sarebbero gli effetti che deriverebbero dall'attuazione del principio che siamo invitati ad accettare nel Codice penale militare, coordinato al diritto giudiziario militare vigente.

Il Senato mi permetterà di essere nell'esame di questa questione molto prudente. Noi attraversiamo un periodo, dirò così, patologico, nel quale molte delle questioni che potrei esaminare formano argomento di discussione davanti ai tribunali: e convinto che nulla possa riuscire più pernicioso all'amministrazione della giustizia della parola ispirata al pensiero politico pronunciata in un'assemblea politica, mi limiterò a brevi e generiche considerazioni quali si convengono ad un senatore, il quale non dimentica di essere magistrato.

Supponendo che la prima parte dell'articolo proposto dal presidente del Consiglio entri in attuazione prima di essere completata col diritto giudiziario relativo, quali ne saranno le conseguenze?

Quelle stesse che sono tracciate nella seconda parte del Codice penale militare vigente.

Ho sentito ad emunerare, permettetemi la parola, ho sentito esagerare gli effetti, i pericoli, i danni, che potrebbero derivare da questa applicazione; ma non sono riuscito a persuadermi che pericoli e danni vi sieno.

Quale legge penale statuente dovrà applicarsi? È chiaro: la legge penale comune, se si tolgono alcuni reati speciali, per i quali è fatto espresso richiamo alle disposizioni del Codice penale militare. Le quali sono di due specie: appartengono alla prima i reati di tradimento, di spionaggio, di subornazione e di arruolamento; vi appartengono pure gl'incendi e le devastazioni, quando avvengano in danno dell'Amministrazione militare (art. 546), la seconda specie deriva da una speciale norma di competenza, che si applica quando siavi concorso di più persone in uno stesso reato.

È noto che in tempo di pace quando un cittadino concorre con un militare nel commettere un reato militare, la giurisdizione appartiene per tutti gl'imputati ai tribunali ordinari applicando a ciascuno la propria legge. In tempo di guerra invece è stabilita una regola

apposta: siccome l'interesse prevalente è l'interesse militare, nell'intento di mantenere forza alla disciplina militare, la cognizione per tutti gl'imputati, e quindi anche per le persone estranee alla milizia, appartiene ai tribunali militari applicando la legge penale militare (art. 547).

Ma si è fatto, sebbene con grande temperanza di forma, balenare lo spauracchio dei tribunali militari. Io per verità, specialmente dopo che mi sono trovato per tre o quattro anni a discutere con valenti militari intorno alle leggi militari; dopo che ho potuto studiare da vicino come le istituzioni giudiziarie militari funzionano, ho dovuto chiedermi se il giuri militare, che tale è veramente nella sua costituzione il tribunale militare, non offra guarentigie maggiori di quelle che sono fornite dal giuri di diritto comune.

Come sono composti i tribunali militari? Di ufficiali scelti con determinate norme, secondo che trattisi di tribunali ordinari o straordinari, mutabili o no secondo i casi, ma sempre fra gli ufficiali aventi un grado che offre le più larghe guarentigie di età, di posizione, di esperienza.

Ma si dice: sia pure un giuri; sarà sempre un giuri severo. Purchè sia severo per la giustizia non sarebbe il caso di allarmarsene; e se è, come è certamente, severità giusta, dovrebbe anzi desiderarsi in qualunque magistrato. Ma se mai potesse dubitarsi che i militari siano inchinevoli ad esagerare nella severità, pure offrirebbero tali guarentigie di onorabilità, di fermezza di carattere da escludere anche il più lontano pericolo che i loro verdetti possano essere ispirati a qualsiasi sentimento che non sia quello della verità e della giustizia.

Quando si pensi, infatti, all'onore della divisa militare che rivestono: quando si ricordi che la lealtà, l'onore sono il fondamento incrollabile sul quale si reggono le istituzioni militari, potrà egli dubitarsi che da un giudice militare possa essere pronunciata una sentenza che non sia la più schietta espressione della verità? Io non l'ho mai creduto, non lo crederò mai.

Vero che il tribunale militare deve pure occuparsi del diritto e regolare le forme: ma trattasi di reati nei quali, più che la sottile argomentazione giuridica, deve prevalere l'intuito dello spirito militare, coadiuvato, negli

apprezzamenti dottrinali, dal consiglio del pubblico accusatore, che assume sempre, in questi casi, la parte di moderatore.

Ed è per tutto ciò che posso ripetere un concetto espresso nella relazione a proposito di ben diverso argomento, ma che può estendersi anche a questo; che se il tribunale militare è un giuri, è però un giuri perfezionato che nulla ha da invidiare al giuri di diritto comune.

Havvi però un altro punto assai delicato da esaminare, che venne in quest'aula appena accennato. Quale influenza può avere la dichiarazione dello stato di guerra interna, pel caso di insurrezione, sull'esercizio dei diritti costituzionali, dei diritti statutari? Per verità parmi che anche sotto questo aspetto non si debba provare preoccupazione sì per ragioni di diritto e sì per ragioni di precedenti.

Lo stato di diritto creato dalla dichiarazione dello stato di guerra in caso di insurrezione non differirebbe da quello che sorge dalla dichiarazione dello stato di guerra internazionale.

Ma per quanto l'autorità militare sia estesa durante lo stato di guerra, per quanto sia nei comandanti assai grande e, direi quasi, illimitata la facoltà di emanare bandi che possono avere forza di legge, credo di non errare affermando che tale facoltà trova naturalmente dei limiti nei principî fondamentali del diritto pubblico e privato che qualsiasi legge non può disconoscere, sotto pena di degenerare in pieno e condannevole arbitrio.

Vi hanno principî, o signori, che non sono scritti in alcuna legge, ma che nessun Governo di paese civile ardirebbe di violare.

E fra questi, vi è pur quello al quale testè accennava, e che sorge d'altronde dallo stesso scopo al quale i bandi penali debbono essere coordinati. Essi rappresentano un supremo diritto di difesa della patria; i limiti loro sono segnati dall'ufficio che debbono adempiere; esso ne determina il carattere, ne modera l'estensione.

E che così debba essere, lo dicono i precedenti: i quali dimostrano che così furono sempre interpretati presso di noi i poteri straordinari civili o militari. Ricordo, a cagion d'esempio, che nel 1848, volendosi dare al Governo, in un momento difficilissimo, la facoltà di provvedere senza limiti e senza restrizioni alla salute della

patria, per mera abbondanza si volle aggiungere che sarebbero rimasti salvi i diritti statutari: e di questo che io affermo può farne testimonianza uno degli autori di quella proposta che è qui presente, il senatore Ferraris; il quale potrà dirvi che, per quanto non se ne dubitasse, fu a titolo di mero schiarimento che quella limitazione venne aggiunta, non potendo esservi dubbio che, qualunque fossero le facoltà straordinarie accordate al Governo, queste non avrebbero mai potuto ferire i diritti garantiti dallo Statuto.

Ma vi è un altro esempio: quando nel 1866 era imminente la guerra e si prevedeva che si sarebbe entrati in quella condizione nella quale il Governo avrebbe potuto valersi delle facoltà straordinarie derivanti dallo stato di guerra, se si vollero limitare i diritti statutari si promulgò, all'uopo una legge, e l'onor. Crispi, deve saperne qualche cosa, perchè, se non erro, egli ne fu il relatore, nella quale si segnarono i limiti e le condizioni che si sarebbero potuti imporre all'esercizio delle pubbliche libertà.

Principî, quindi, ed esperienza concorrono a dimostrare che l'applicazione dello stato di guerra interna, come quello di guerra internazionale, in mancanza di speciali disposizioni, deve essere, per quanto le necessità della difesa lo consentono, coordinata al rispetto delle libertà statutarie; le quali possono bensì essere, in date circostanze, subordinate nell'esercizio a certe condizioni o ristrette temporaneamente entro certi limiti, senza che possano rimanere, per questo, conculcate.

Queste osservazioni, del resto, io ho fatte a mera abbondanza; perchè, alla fine, la proposta sulla quale il Senato è chiamato a deliberare non risolve nè pregiudica alcuna di queste questioni, le quali rimangono riservate, e che verranno a suo tempo risolte con quella fede nella libertà, con quella elevatezza di intenti che non vanno mai smarrite nelle discussioni e nelle deliberazioni di questo alto Consesso.

E per vero; la prima parte dell'articolo aggiunto afferma essere attribuzione del potere esecutivo il dichiarare lo stato di guerra in caso di insurrezione o di imminente pericolo della pace pubblica. Ma questa dichiarazione in che si risolve? Si risolve in null'altro che

nella codificazione di un *jus receptum*, accettato, ed esercitato senza che abbia formato mai oggetto di contestazione. E il dirlo nel Codice penale militare, sua sede naturale, è la cosa più semplice e naturale che si possa immaginare; è l'affermazione di un principio di diritto del quale vi sono già larghe tracce nel progetto; così che, la sola cosa della quale potrebbe dubitarsi è se questa dichiarazione sia veramente necessaria. Ma se non vuoi lasciare più oltre questo principio in balia delle tradizioni, la sede opportuna per codificarlo è veramente questa.

La seconda parte della proposta contiene la affermazione di un principio di procedura del quale non vi ha alcuno che abbia posto in dubbio l'esattezza.

Io, per verità, lo credo inutile sotto due aspetti: prima di tutto perchè, se anche non fosse legiferato, la scienza lo avrebbe proclamato, come lo ha proclamato ed applicato sempre e dovunque. In secondo luogo perchè la disposizione che si propone è già nel Codice penale militare.

Ma la Commissione per la quale tengo la parola, apprezza l'argomento addotto dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. Egli dice: Siccome questa materia dovrà, essere legiferata, io volli assumere fin d'ora, a nome del Governo, l'impegno che questa disposizione farà parte della legge futura, diretta a svolgere, nelle sue modalità e nei suoi effetti, l'istituto dello stato di guerra interna.

Ed è perciò che noi abbiamo aderito ed aderiamo alla formula ministeriale: formula la quale può essere efficacemente corretta colla variante suggerita dal nostro collega Parenzo, che concreta con maggior precisione, determina con maggiore efficacia i limiti nei quali è concessa al Governo, in caso di insurrezione attuale od imminente, la facoltà di dichiarare lo stato di guerra.

E in questa guisa parmi di avere risposto anche alle obiezioni dell'onorevole Majorana-Calatabiano.

L'illustre collega ha detto che egli sarebbe anche disposto a votare la proposta quando fosse determinato il tempo, il modo, il luogo, gli effetti...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non ho detto questo.

Senatore COSTA, *relatore*... Può essere che abbia capito male, ma se mi lascerà svolgere il mio pensiero vedrà che non mi sono ingannato.

Io diceva dunque che egli sarebbe disposto a votare le dichiarazioni espresse nell'aggiunta proposta dal Governo, quando fossero comprese in una legge nella quale fossero regolati il tempo, il modo e gli effetti che possono derivare dalla proclamazione del principio della equiparazione dello stato di guerra interna a quello della guerra internazionale.

Orbene, se quello che io sono venuto esponendo è esatto, tutto ciò che l'onorevole Majorana desidera, esiste e sorge dall'applicazione coordinata del nuovo Codice penale militare, colla seconda parte del Codice penale per l'esercito che rimane in vigore.

E per vero: si hanno le condizioni, nell'insurrezione attuale ed imminente: si ha il tempo ed il luogo nel quale avrà effetto, nell'art. 234 del progetto, il quale prescrive che il decreto reale diretto a dichiarare lo stato di guerra, determina il tempo nel quale comincia e nel quale finisce, circoscrive il luogo nel quale deve essere applicato: si ha la determinazione della legge penale statuente applicabile durante lo stato di guerra alle persone soggette alla giurisdizione militare (art. 338, 339, 340), riservato alla procedura il dichiarare quali, tali persone, siano e possano essere: si hanno finalmente le norme di competenza e del procedimento nella seconda parte del Codice penale per l'esercito che rimane in vigore: e quindi tutto quanto occorre perchè la dichiarazione di principio che il presidente del Consiglio propone, abbia, durante questo periodo transitorio quanto può essere necessario perchè ottenga intera ed efficace esecuzione. Il che non toglie che io mi trovi d'accordo coll'onorevole Majorana nel fare voti insistenti perchè si affretti la presentazione e la discussione di un progetto che abbracci tutta la materia del diritto giudiziario, tanto in tempo di pace che in tempo di guerra, e risolva tutte le questioni da lui indicate: se non è una necessità, è però di tale utilità che l'indugiare più oltre ad affrontare lo studio del grave argomento sarebbe inescusabile colpa.

Ponendo fine alle mie parole io esorto il Senato a dare favorevole suffragio al progetto.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1894

completato coll'aggiunta proposta dal presidente del Consiglio.

Certo il Senato, affrontando il grave problema che è stato, con quest'aggiunta, chiamato a studiare ed indicando la via che si deve seguire per risolverlo, assume una responsabilità non lieve. Ma se io non mi inganno, parmi che il momento sia giunto di guardare in faccia alla situazione e di prendere, sul terreno della lotta della quale si preannunciano i sintomi, la posizione che ci è assegnata dal nostro dovere: e il dovere del Senato è di essere al primo posto nella difesa delle istituzioni fondate sulla monarchia nazionale e liberale.

Nè tema il Senato di essere accusato di contraddire ai principi sacrosanti di libertà, che sono sanciti dallo Statuto. Il Senato, a chi gli facesse questa censura potrebbe sempre rispondere che la sua difesa sta nel suo passato, antico e recente, e che questo passato, del quale si onora, è scritto nella storia del Parlamento italiano per dimostrare che, equanime e sereno, ma fermo nella coscienza della propria missione, ha avuto sempre un solo pensiero; la devozione al Re e la fede nella libertà e nella grandezza della patria (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Certamente il Senato vorrà apprezzare la condizione disagiata in cui mi trovo nel prendere la parola, perchè sono stato preceduto da tanti autorevoli ed eloquenti oratori, specialmente l'ultimo il quale avrà certamente impressionato il Senato in modo che colui che deve succedergli nel dire si trova in condizione veramente disastrosa.

Le questioni che ho impreso a trattare sono di una importanza vitale, tanto vitale che l'onorevole oratore che mi ha preceduto ha impegnato ogni suo sforzo per confutare quanto io aveva detto, perciò il Senato vorrà perdonarmi se per avventura io abusassi soverchiamente della benignità di cui volle onorarmi altre volte.

L'oratore che mi ha preceduto, col fascino della sua parola sempre elegante e col suo facile eloquio, trova sempre delle frasi gentili al mio indirizzo e certamente se io mi lasciassi attrarre da queste lusinghe dovrei senz'altro ammutolire.

Ma giusta il noto assioma: *Magis amica veritas quam Plato* l'amicizia non può estinguere in me la forza del sentimento della verità ed è perciò che io mi fo lecito richiamare la preziosa attenzione del Senato sopra le questioni che ho già trattato altra volta e circa le quali l'oratore che mi ha preceduto credette di avermi confutato coll'offerirmi una risoluzione diversa da quella propugnata da me, mentre io credo non vi sia riuscito.

Le tre questioni che io ho trattato sono questioni umanitarie e di natura politica nello stesso tempo ed il mio onorevole contraddittore colla ben nota sua abilità le ha toccate appena e mi perdoni non le ha approfondite abbastanza.

Io ho detto che l'art. 5 andava riformato perchè vi figurano delle espressioni che urtano contro i principî di civiltà e di umanità e che erano tanto meno accettabili in un paese dove dal diritto comune era stata messo in bando la pena di morte. Dunque non di semplice modalità, ma si tratta invece di questioni di sostanza che devono far breccia nell'animo di coloro che mi ascoltano. Capisco che il Senato è stanco e chiederei di rimandare il mio discorso a domani. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onor. Ottolenghi vediamo di andare innanzi perchè mi pare che il Senato abbia volontà di concludere invece di rinviare.

Senatore OTTOLENGHI. Se vuole che io mi taccia, tacerò.

PRESIDENTE. No, no, continui il suo discorso.

Senatore OTTOLENGHI. Sta bene, obbedisco e continuerò.

Il mio contraddittore ha evitato una grande questione e su questa prego il Senato di portare la sua attenzione. L'art. 5 quale fu redatto dalla Commissione più che benemerita impinge contro il testo e lo spirito dell'articolo 6 dello Statuto fondamentale perchè concepito in termini tali da aprire l'adito a una vera invasione del potere legislativo nel campo riservato al potere esecutivo. Infatti col fare sì che figurino innestate nel Codice penale militare delle disposizioni che dovrebbero trovarsi in un regolamento si viene a ledere le prerogative regie concentrate nel potere esecutivo, e ne è prova l'art. 6 dello Statuto col quale è riservata a' Re la facoltà di fare dei regolamenti.

Dunque esiste un aperto conflitto +

ministeriale e quello proposto dalla Commissione perchè abbiamo dall'un canto il testo dell'art. 5 come venne redatto dal ministro proponente in cui figurano le espressioni « secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto » e queste espressioni dall'altro lato sono cancellate dall'art. 5, come venne proposto dalla prelodata Commissione.

Io rispetterò le ragioni che hanno suggerite modificazioni così essenziali, ma a mio avviso, simili modificazioni hanno intaccato vivamente la sovrana prerogativa che il ministro aveva rispettato ed a cui aveva reso il più aperto e doveroso omaggio.

Parrà a prima giunta che si tratti di una questione semplice e di poco momento, ma io credo invece che si tratti di una questione costituzionale della massima importanza.

Tuttodì noi lamentiamo che sia indispensabile il mantenere salvo il principio e la massima che consacra ed esige venga mantenuta la divisione dei poteri onde siano serbate incolumi ed integre le nostre franchigie costituzionali.

Dunque mi sembra che la lodata più volte Commissione non dovesse, ascoltando la voce di queste esigenze, permettere che si inserissero nell'art. 5 in questione, delle disposizioni che avevano l'impronta ed il carattere di regolamentari.

E qui ricomincio le dolenti note e ripetendomi non posso a meno di domandare se fosse indispensabile di addivenire a quella descrizione, poco simpatica, delle parti del corpo che dovevano essere colpite dalle palle omicide?

Ma allora, perchè non dire anche quanti soldati dovevano intervenire sul campo in quella trista occasione? Da chi dovevano essere comandati? E qui nasce spontanea una domanda perchè la benemerita Commissione senza timore di contraddirsi tiene un diverso contegno nell'art. 19 che si aggira e si occupa di una tristissima formalità quale è la *degradazione*, e per essa si serba il più grande silenzio dei dettagli a lei inerenti.

Non è il modo di fucilare un soldato che lo priva dell'onore e che costituisce per lui l'infamia che accompagna l'estremo supplizio, ma l'infamia ed il disonore sono invece inseparabili dalla *degradazione* che si converte in un rifiuto da parte dell'esercito di contenere nel

suo seno un uomo che si sia reso indegno di appartenervi.

Il modo della fucilazione non è che una conseguenza della *degradazione*, e qui sta tutto l'equivoco in cui cadde l'egregio relatore, e che gli suggerì di proporre la deroga al tenore testuale dell'articolo ministeriale.

E qui sta tutto l'errore che fu causa di considerare il diverso modo di fucilazione come una diversa gradazione di pena. La gradazione di pena va riposta invece nel vedere se abbia o meno luogo la degradazione e non nel metodo della fucilazione.

Così stando le cose senza possibile seria contestazione riesce ingiustificata l'introduzione in un articolo di legge di espressioni che offendono.

Come si concilia il tenore letterale dell'articolo 5 colle espressioni che si trovano nella bellissima relazione e precisamente nella conclusione con cui l'egregio relatore, interprete della non abbastanza lodata Commissione, dice che si è cercato di obbedire alle leggi dell'umanità, del progresso e della civiltà? Io non dubito della sincerità di questo proposito nobilissimo, ma questo doveva scongiurare che figurassero in un testo di Codice espressioni quali sono quelle ora ricordate e che non amo ripetere.

Decida il Senato se siano fondate le ragioni addotte dal mio egregio contraddittore.

Ma non si poteva ottenere lo stesso intento, mantenendo il più alto silenzio nel Codice ed affidando ad un regolamento la cura di occuparsi di dettagli dolorosi che, scritti nel Codice, ne offendono quasi la dignità?

Io non mi sarei accinto a fare simile questione confidando nelle sole mie forze, ma vollen prima di tentarlo vedere se mi trovassi solo a pensare in tal modo, e mi sono convinto che il mio assunto è suffragato da fonti autorevoli che mi ispirarono quella fiducia che altrimenti mi sarebbe mancata. E prima tra queste fonti autorevoli si offre il Codice penale militare francese.

Perchè nel Codice testè citato il legislatore si limita a dire: *sera fusillé*? E si fecero in seguito decreti appositi per determinare il modo con cui la fucilazione secondo i casi doveva venire eseguita?

Un'altra domanda che si offre spontanea è la seguente: Si può domandare perchè tutte le Commissioni che si sono occupate del Codice penale

militare, non hanno mai introdotte le testuali espressioni che ora vi s'incontrano?

Perchè il ministro che presentò i progetti del 91 e del 91 non ha parlato di quest'aggiunta? Le Commissioni precedenti, conviene dirlo, hanno riconosciuto che non vi era alcuna necessità di farlo.

Ho citato l'esempio del Codice penale militare francese che lascia a regolamenti speciali il determinare il modo di esecuzione io credo che questo esempio dovesse essere seguito dalla Commissione, alla quale tutti dobbiamo la massima riconoscenza, perchè il lavoro da essa presentato è, come ho già detto, un monumento di sapienza civile.

Sappia poi l'onorevole mio amico al quale ricambio il dolce nome di cui mi ha onorato, che il relatore del Codice penale militare francese ha detto la ragione per cui non si inseriva in un Codice la descrizione di quelle formalità dolorose che accompagnano la esecuzione della pena di morte di un soldato.

La legge va lasciata nella sua maestà, nella sua funzione naturale di stabilire il principio di massima, lasciando i dettagli ai regolamenti e ai decreti.

Questo sistema è assai pericoloso perchè renderebbe inutile ed illusorio lo Statuto che riserva al Re il diritto di fare decreti e regolamenti.

Il relatore di quella legge dice di più: « Qualunque importanza che sembri possa esservi nel mantenere questa forma solenne della esecuzione della pena di morte, non si è creduto di scriverla nel Codice perchè diverrebbe obbligatoria in tutti i casi e potrebbe creare imbarazzi potendovi essere delle circostanze nelle quali non potrebbe avere la sua esecuzione. Essa sarà naturalmente oggetto di disposizioni regolamentari ».

Non mi so rendere capace del perchè ci siamo scostati da queste massime. In Francia sussiste tuttora la pena di morte, in Italia fu abolita; eppure nel Codice francese non si legge nulla di simile.

Perchè poi permettere che a poche persone sia riservato il diritto di assistere a quel tremendo spettacolo della pena di morte, mentre non si esita a fare desolanti descrizioni?

Si convinca poi l'onor. senatore Costa che qui si tratta del modo di esecuzione ed è questa

una materia riservata al potere esecutivo; le parole stesse dell'art. 5 sono una chiara dimostrazione della mia tesi tendente a sostenere che qui si tratta di una materia riservata per disposizione statutaria a S. M. il Re.

Ripetendomi ancora, propongo che l'articolo ministeriale venga modificato circa il luogo dell'esecuzione: parlare di un recinto nel quale si deve eseguire la pena di morte, costituisce pure materia di regolamento, perchè il determinare il luogo ove si deve eseguire una pena è questione regolamentare e non trova la sua sede naturale in un Codice.

Ma vi ha di più. Non havvi dubbio ed è ammesso da tutti gli scrittori che la pena di morte, specialmente nei militari, è giustificata da potenti motivi di difesa sociale. La conseguenza logica e necessaria di questo unanime consenso debbe essere la massima pubblicità che accompagni la esecuzione essendo la esemplarità uno dei motivi più potenti a difesa della pena di morte e la pubblicità e l'esemplarità sono indiscindibili e come tra loro in rapporto di fine a mezzo.

Nel nostro sistema di reclutamento la Nazione diventa armata; chi non appartiene all'esercito, appartiene alla milizia mobile o alla territoriale. Ciò impone conseguentemente che la pubblicità dell'esecuzione della pena estrema sia la più estesa possibile.

Il volerne limitare la pubblicità lascia supporre nel legislatore un timore della luce, lascia supporre che quasi si abbia il bisogno di dissimulare l'esercizio di un diritto troppo legittimo e necessario.

Dio voglia che non si abbia a ristabilire la pena di morte anche pei reati comuni, e che non si avverino le profezie che si contengono in una pubblicazione dottissima dell'illustre senatore Vitelleschi, già da me ricordata.

La questione che io ho mosso, è pacificamente risolta da tutti gli scrittori pratici e stranieri di diritto costituzionale.

Essi dicono che tutte le questioni di principio vanno riservate alla legge; le questioni di modo, di forma e di luogo, vogliono essere riservate ai regolamenti.

E sfido l'onorevole mio contraddittore a citarmi un autore italiano o straniero che sostenga il contrario.

Egli ha poi citato il precedente del Senato del 1874; ma allora si trattava appunto di esecuzione della pena di morte che era vigente.

Capisco che allora si potesse discutere in Senato il modo di eseguire la legge; se si vuole ci sono sentenze più antiche emanate da magistrati piemontesi, che mettevano nel testo della sentenza che la pena di morte veniva eseguita col laccio sulla forca; ma io domando se una espressione analoga non sarebbe stridente in un Codice italiano, in questa patria di Beccaria.

Esaurita così brevemente la questione dell'art. 5 veniamo all'art. 136.

Io credo precisamente, prevalendomi di quanto ha detto più volte l'onorevole relatore, di cui tutti ammiriamo la dottrina, l'ingegno e il facile eloquio, che ritenuti i danni sociali che produce l'alcoolismo, doveva il solerte legislatore penale militare, occuparsi di questa piaga sociale.

Perchè basta leggere quello che si è scritto in Italia e fuori per sapere che una delle grandi cause, una delle fonti più terribili dei reati e dei disordini sociali è precisamente l'alcoolismo; ripugna di non trovare nel Codice penale militare una disposizione speciale che colpisca questo fatto.

Io ho combattuto il lavoro della Commissione non solo lamentando il silenzio su questa disposizione, ma lamentando anche un altro fatto; che cioè, precisamente col silenzio che ha mantenuto, la Commissione ha demolito tutto l'edificio che aveva costruito colle proprie mani; e perchè? Perchè se ripugna che un soldato vada per altri reati avanti al tribunale ordinario, invece per una contravvenzione per ebrietà, la divisa onorata del soldato dovrà sedere davanti al pretore; ma vi può essere una contraddizione più potente?

All'art. 488 del Codice penale comune, si tratta di un reato che lascia l'adito all'appello e così si attribuisce a questo reato minore una garanzia che nel Codice penale militare è negata per i reati maggiori: se invece la benemerita Commissione avesse innestato nel Codice penale militare tutte le disposizioni relative all'ebrietà, tutti questi inconvenienti non sarebbero successi. Perchè tutto il grande studio del Codice penale militare è stato di sottrarre al

giudice comune, per quanto era possibile, i militari; ora è assolutamente una contraddizione che il soldato il quale commette il reato di cui all'art. 488 Codice penale comune, debba comparire colla sua onorata divisa davanti al pretore.

Veniamo ora all'art. 303.

Ringrazio l'onorevole mio contraddittore di aver richiamato alla mente tempi felici; ma ogni gioia è accompagnata da dolore, e se io non ho mutato opinione, e mi presento come un peccatore impenitente, forse anche l'onorevole contraddittore sarà del pari un peccatore impenitente.

Del resto quanto io dico è confermato dalle legislazioni che noi siamo soliti a copiare.

Legga l'onor. Costa l'articolo 244 del Codice penale militare francese, ed in esso troverà figurare appunto la parola *sciemment*.

Ed il relatore di quella legge dice che, quando in una legge separata dal Codice si era omessa quella parola, questa omissione era da attribuirsi a dimenticanza.

L'articolo della legge francese dice così:

Est puni d'un an à cinq'ans d'emprisonnement tout militaire qui vend son cheval, ses effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service.

Est puni de la même peine tout militaire qui, SCIEMMENT achète ou RECÈLE les dits effets.

Dunque io domando perchè siasi taciuta questa parola *scientemente* nell'art. 303 del Codice penale militare.

Per copiare, fotografare il Codice penale comune. Ma è poi vero che questo Codice penale comune sia assolutamente un ideale, una perfezione, e non offra esso pure il fianco a gravi censure?

Io trovo che quando si tratta di giudici militari, era necessario inserire questa parola *scientemente* perchè non abbiamo in essi dei maestri di Diritto.

Il giudice militare, più volte lo proclama lo stesso relatore, esercita un ufficio insolito, un ufficio straordinario.

Ma perchè il legislatore non offre ad esso la mano per guidarlo? Perchè nella risoluzione dei varii problemi giudiziari ricorrenti non lo si aiuta? Io credo che quando si fosse messo

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1894

questa parola: *scientemente* gli si sarebbe giovato in sommo grado onde risolvere i problemi giudiziari che man mano gli si presentano.

Dunque questa omissione non ha giustificazione.

Senatore COSTA, *relatore*. La giustificazione vi è nell'art. 36.

PRESIDENTE. Prego di non fare conversazioni; il regolamento espressamente proibisce spiegazioni a forma di dialogo.

Senatore OTTOLENGHI. Onorevole senatore Costa, ma l'art. 36 dice: che nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, ecc. Ma questo non vuol dir niente. Ho detto più volte che la ricettazione costituisce una figura di reato speciale, che tale l'ha considerata la dottrina, la quale ne ha stabilito gli estremi. In mancanza di tali estremi, il reato non si può riconoscere. È certo che la dottrina italiana ha stabilito che è necessario, perchè questo reato si verifichi, che sia accompagnato dalla scienza generale, da un dolo, da una mala fede non solo, ma è necessario che si riconosca il modo speciale, le circostanze che hanno accompagnato il crimine di cui si vuole responsabile il ricettatore, e per di più si vuole che abbia acquistata una responsabilità accessoria, altrimenti manca il *quid* per stabilire una pena. Ne sia esempio il caso di un tale che avesse acquistato un oggetto creduto di provenienza furtiva e che fosse invece di compendio di un grassazione commessa.

Capisco che il mio avversario sarà inesorabile in questo, ma io non vengo a fare qui delle questioni cerveloticamente, non le faccio per ambizione e per raccogliere allori, io son venuto qui a sostenere la mia opinione suffragata da autorità che contrappongo ad autorità, e quando vedo nell'art. 244 del Codice penale militare francese la espressione *scientemente*, non so perchè non si debba mettere questa parola nel Codice penale italiano, tanto più quando una sentenza della Cassazione di Torino ha stabilito in modo chiaro che per applicare le pene contro la responsabilità stabilita da questo articolo è necessario che vi sia, non una scienza generale, non una semplice mala fede, ma scienza specifica su tutte le circostanze che accompagnarono il reato principale di cui la ricettazione non è che un accessorio.

Il Senato mi perdonerà se ho abusato della

sua bontà, ma vorrà riconoscere che io mi sono sacrificato con ogni sforzo per servire alla brevità pur di esaurire il mio compito per cui avrei ben altro da dire; ma per rispetto al Senato non aggiungo altro fiducioso che le conclusioni che ho presentato a quest'alto Consesso saranno ritenute come l'intima e radicata convinzione dell'animo mio; nè credo che il mio strenuo avversario potrà mai rimuovermi dalle mie convinzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finali.

Senatore FINALI. Il provvedimento del quale si chiede la introduzione nel Codice penale, pel quale possa essere dal Governo proclamato lo stato d'assedio per causa di insurrezione attuale od imminente, è cosa di tanta gravità, che nulla lo può uguagliare.

È una dolorosa necessità alla quale, come ben diceva l'onor. presidente del Consiglio, se devoti alla libertà ed in essa fidenti, abbiamo sperato di non dovervi mai ricorrere, una triste esperienza ci ha mostrato il contrario.

Nel votare una disposizione la quale esplicitamente conferisce al Governo tanta facoltà, bisogna tener presenti non soltanto l'ora che corre e gli uomini che siedono al banco del Governo; ma bisogna affacciarsi a tutte le ipotesi e le contingenze future.

L'onor. relatore della Commissione, con la consueta sua lucida eloquenza, ha dimostrato che lo stato d'assedio non offende sostanzialmente i diritti statutari. Non discuto ora questa sentenza; può essere che questo sia; ma nello sconfinato arbitrio che lo stato d'assedio concede, non vi è la sicurezza che quei diritti che sono nella essenza d'un Governo libero, che formano il patrimonio sacro di ogni cittadino e dell'intera cittadinanza, non siano in alcun modo offesi o menomati.

Io non intendo punto di contrastare alla proposta del Governo, nè diminuire le facoltà che egli richiede nè la conseguente sua responsabilità: ma parmi che il provvedimento per l'indole sua e per la sua gravità sia tale che il Parlamento non debba restarvi estraneo.

La Commissione, nella sua relazione, accenna al Parlamento; e parmi che in quel cenno si alluda a ciò, che il Parlamento possa intervenire nella forma delle interpellanze, che è data sopra ciascun fatto del potere esecutivo.

Io credo che si possa e debba andare più in là; cercare una garanzia più certa e maggiore, senza però subordinare l'esercizio di questa facoltà del potere esecutivo all'approvazione del Parlamento.

Quindi parmi che si possa...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore FINALI... con un ordine del giorno, poichè non è dato fare emendamenti nè aggiunte al progetto che stiamo discutendo, invitare il Governo a dare al Parlamento immediata comunicazione del provvedimento da esso adottato.

Quindi d'accordo col mio amico Tommasi-Crudeli, avrei formulato un ordine del giorno nei seguenti termini.

« Il Senato invita il Ministero a stabilire che il decreto di dichiarazione di guerra venga comunicato al Parlamento nella prima adunanza dopo la sua promulgazione ».

Con questo io dichiaro che non intendo fare opposizione alla proposta del Governo; anzi aggiungo che se l'ordine del giorno potesse contrastargli, o per dir meglio, potesse parere di opposizione o di ostacolo a quanto viene proposto, lo ritirerei senza difficoltà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non prendo la parola per oppormi all'ordine del giorno degli onorevoli Finali e Tommasi-Crudeli. Parlo bensì per avvertire che, sol per amore di pace, non ho rilevato una serie di osservazioni, le quali, con parvenza di combattere il mio assunto, nella sostanza l'hanno appoggiato.

Ed accenno alla prima risposta del senatore Canonico ed alle ultime del senatore Costa.

Quanto all'onorevole presidente del Consiglio, il mio è una specie di piccolissimo fatto personale. E noterò, al suo indirizzo, che se io accennai alla possibilità di ritardi nella revoca del decreto di stato d'assedio, voluti a fine di evitare l'immediato passaggio degli imputati ai tribunali ordinari, ciò fu appunto perchè me ne diede occasione l'onorevole guardasigilli, il quale lodava cotesta disposizione di legge in confronto alla meno democratica francese del 1849. Non dissi che cotesto passaggio fosse cosa nuova pel nuovo Codice, e però che non fosse disposto dal Codice vigente. Rilevai bensì,

che essendo l'apprezzamento del momento opportuno di far cessare lo stato di assedio, riservato all'arbitrio del Governo, potrebbe molto influire, anche nei rapporti di temute future perturbazioni, a ritardarne la cessazione, l'intento di dar tempo ai tribunali militari di giudicare gl'imputati che, altrimenti, andrebbero presso la giurisdizione ordinaria.

Quanto poi all'ordine del giorno dei colleghi Finali e Tommasi-Crudeli, devo notare che esso conferma il bisogno da me rilevato, che sulla materia in esame, una legge speciale qualsiasi, oggi o più tardi, venga.

Diffatti il relatore Costa alla mia domanda della legge speciale, ha risposto che la legge ci sarà; se non che, a suo giudizio, ci sarà nella sola procedura.

Ma nient'affatto. Tutte le leggi straniere che riguardano la sistemazione e l'esplicazione del diritto di dichiarare lo stato d'assedio, non sono mere leggi di procedura, sono leggi sovrattutto di sostanza giuridica.

Ora, uno dei punti che rientrano in questa sostanza giuridica, è l'obbligo che per legge si fa al Governo di denunciare immediatamente al Parlamento, la decretazione dello stato d'assedio.

Ce n'è un altro obbligo, e più concludentemente costituzionale: il diritto cioè di dichiarare lo stato di assedio non sarebbe attuabile, quando il Parlamento è aperto, perchè dal Governo si può far capo a questo, e, in brevissimo tempo, può averne l'autorizzazione. Un Parlamento poi, che con pubblico danno la negasse, o soltanto indugiasse, può essere immediatamente sciolto: e allora soltanto, si chiarisce legittimo l'esercizio del potere esecutivo di dichiarare di propria autorità lo stato di assedio.

È inutile che io esami ni oltre gli svariati obietti della legge invocata, che riguardano stretti rapporti di diritto e non di mera procedura.

Comunque, si otterrà poco con l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli colleghi. Ma, poichè in esso rilevasi il bisogno che presto o tardi si debba disciplinare la materia con legge speciale, io dichiaro che lo voto ben volentieri.

CRISPI, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Il Governo accetta l'ordine del giorno degli onorevoli Finali e Tommasi-Crudeli.

Dichiaro inoltre, che la Commissione la quale sarà incaricata di coordinare il Codice penale militare, sarà invitata da noi a fare di questo concetto un paragrafo speciale in un articolo del Codice stesso.

Spero che questa dichiarazione basterà a soddisfare gli onorevoli senatori (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il commissario regio.

Senatore GLORIA, *commissario regio*. Mi asterrei volentieri dal prendere la parola in ora così tarda e dopo così splendide discussioni; ma me lo impone il dovere di regio commissario. Prego dunque il Senato di permettermi poche e brevi osservazioni.

In risposta al senatore Ottolenghi dichiaro che il Ministero ritiene opportuna la modificazione arrecata dalla Commissione senatoriale alla disposizione riguardante l'esecuzione della pena della fucilazione. Si tratta non di semplice modalità, ma di sostanziale diversità nel genere di pena, la quale per conseguenza dev'essere sancita dalla legge, e non da semplici regolamenti.

Per quanto ha detto il senatore Ottolenghi a questo riguardo, riconosco la solita espansione del suo cuore generoso ed umanitario; ma io non ho che da richiamare ciò che con tanta esattezza ha detto il relatore Costa.

Egli ha ricordato che il Codice penale comune ha accolto quel parallelismo delle pene, che corrisponde alla essenza dei reati, e che già si trova nel Codice penale vigente; cioè, pene disonoranti, e pene non disonoranti. Al vertice di queste pene vi è la pena di morte: duplice anche nella sua esecuzione, la fucilazione nel petto, non disonorante, e fucilazione nella schiena, disonorante.

Il Codice francese non fa, è vero, questa distinzione; ma se cerchiamo autorità in proposito, ricordiamo come tutti i nostri Codici dal 1840 fino ad oggi l'avessero sanzionata, e all'estero la troviamo nella legge elvetica.

Quanto alla pubblicità della esecuzione, limitata ad un recinto militare, dovrei astenermi dal parlare, poichè il senatore Costa ha detto ampiamente come questa modificazione nella

legislazione attuale importi un manifesto progresso. Tutti ricordano ancora di quali luride scene fossero teatro i piani di Bagnoli nella esecuzione della pena di morte di un soldato omicida.

Si rassicuri dunque il senatore Ottolenghi: non è la timidità che ci ha ispirata questa modificazione sul luogo della esecuzione: è il dovere di limitare la esemplarità entro i suoi veri termini, togliendo ad un tempo l'occasione a disumane curiosità di natura corrotta ed a malvagie superstizioni di plebi ignoranti. Il Governo è lieto che la Commissione abbia accolto con tanto favore la sua iniziativa.

Poche parole sopra due questioni nelle quali la Commissione è andata in senso diverso da quello del Ministero. Di uno di esse io già parlai in altra seduta, ma l'ho fatto in un modo così confuso ed insufficiente che sento l'obbligo di ritornarvi. Si tratta dell'art. 41 del progetto ministeriale, 40 della Commissione, cioè delle tre discriminanti. Queste consistono la prima nell'ordine del superiore, la seconda nella difesa legittima di se stesso o di altrui; la terza nella necessità di respingere da se stesso o da altri un imminente pericolo.

Riguardo alla prima nessuna osservazione, la Commissione l'ha ammessa con un adattamento appropriato alle esigenze della disciplina militare, e noi accogliamo quelle modificazioni. Riguardo alla seconda non è così; noi abbiamo delle gravi difficoltà ad ammetterla generalizzata, come ha fatto la Commissione nei suoi emendamenti.

Non è però che il Ministero della guerra respinga in modo assoluto questa discriminante; no, esso l'ammette; l'ammetteva già la legislazione attuale coll'art. 134 del Codice vigente, per i reati contro le persone; ed il progetto del Ministero le ammette inoltre pei reati d'insubordinazione, art. 202, 278 del progetto.

Invece il progetto della Commissione intende, sulle orme del Codice comune, estendere questa discriminante a tutti i reati militari in genere, e quindi sopprime le due disposizioni speciali colle quali il Ministero restringeva queste discriminanti ai reati d'insubordinazione ed a quelli di omicidio e lesioni.

Ora noi riteniamo che il generalizzare questa scusa a tutti i reati previsti dal Codice militare non possa essere senza pericolo.

Ed a dimostrarlo credo utile anche di rammentare che nella Commissione reale, uno solo dei dodici Commissari, il senatore Pessina, era di avviso che si avesse a generalizzare questa scusa.

Ricordo anche che nelle stesse Commissioni del Senato e della Camera dei deputati in occasione della discussione del Codice penale comune non mancarono opposizioni a che nel diritto comune si estendesse così largamente questa scusa in modo da abbracciare tutti i reati.

Ora se ciò ha potuto essere cagione di dubbio e di contestazione nel diritto comune, come potremo a cuor leggero ammetterlo in modo così generale nel Codice militare, dove potrebbe essere il caso che un militare deducesse questa ragione d'impunità persino per reati contro la libertà, persino per reati contro le proprietà militari; per esempio nel caso di un militare che appiccasse incendio alla caserma per difendere se od altri da un'aggressione?

Insistiamo perciò nel voler mantenuto il sistema proposto dal ministro che cioè si restringa la scusa della legittima difesa ai due soli casi di reato d'insubordinazione, di reati di lesione e di omicidi.

Ma ben altro dobbiamo dire rispetto alla terza causa di scusa, la quale consiste in ciò che l'autore di un reato vi sia stato costretto dalla necessità di salvare sè ed altri da un pericolo grave e imminente al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Per la storia, di questa proposta mi si permetta di ricordare che nella Commissione reale unanime fu il voto per non ammetterla nel Codice penale militare.

Il ministro seguì in ciò la Commissione reale e nel suo progetto non accolse questa discriminante. Vi ha di più. La stessa Commissione del Senato nelle prime sue bozze stampate nemmeno ha voluto ammetterla; ed è soltanto all'ultim'ora che essa comparve sotto il n. 3 dell'art. 40 nella relazione presentata al Senato.

Ora, se per poco ci ricordiamo i doveri del militare, non soltanto i doveri di servizio ai quali allude la Commissione nella sua relazione, ma i doveri inerenti al carattere ed allo stato del militare, doveri che consistono

nell'intera abnegazione, nel sacrificio completo, assoluto, permanente dell'individuo, noi non possiamo persuaderci che mai possa essere lecito al militare di invocare siffatta scusa se non inonesta, certamente ingenerosa ed egoistica, quella cioè di essere stato costretto ad uccidere, a ferire, a rubare, a giurar il falso e dalla necessità di salvare sè od altrui da un pericolo.

Supponiamo un militare che si trovi in una casa invasa dalle fiamme o da aggressori irruenti alla rapina ed al sangue, e che per scamparne fugge, e per fuggire uccide il superiore od il compagno che gli sbarra la via, supponiamo un militare in circostanze simili a quelle nelle quali si sono trovati tanti nostri gloriosi marinai in quella infausta ed ancora inespriata giornata pochi giorni sono mestamente ricordata in Senato; supponiamo, dico, uno di quei naufraghi, il quale afferrasse per il collo e facesse affogare il suo superiore od il suo compagno per strappargli la tavola salvatrice e valersene a salvarsi. Costui potrebbe invocare la discriminante del n. 3.

Io mi rivolgo adunque con fiducia all'onorevole relatore della Commissione. Egli è profondo e perspicace scrutatore e sostenitore dei principî del diritto, ma è altresì fervido amatore dell'esercito e di tutto ciò che ne fa la forza e l'onore; egli lo ha dichiarato colle sue applaudite parole; e del resto lo aveva già dimostrato colla sua relazione; io prego lui e prego la maggioranza della Commissione reale (giacchè parecchi e non pochi dei suoi componenti ne dissentirono) di voler ritornare in questa parte al concetto del Governo che è stato pure il loro primo pensiero; ma più specialmente ancora li prego di voler abbandonare questo che io ritengo infelicissimo n. 3, il quale è stato persino malissimo accolto nel diritto comune, come lo attestano la relazione Pessina in Senato, e la relazione Villa nell'altro ramo del Parlamento sull'art. 49 del Codice penale comune. Anzi negli atti della Camera dei deputati è stato anche formulato un voto apposito affinchè fosse cancellata quella disposizione.

Vi è un'altra divergenza fra il progetto ministeriale e quello della Commissione, nell'articolo 42 ministeriale 41 senatoriale.

Si tratta qui di un reato eminentemente mi-

litare, cioè l'eccesso commesso dal militare che eseguisce un ordine.

Questo eccesso è punito dalla vigente legge penale militare, articoli 170 e 171, quando è commesso a danno di qualsiasi persona, il che vuol dire anche a danno di un borghese.

E tale disposizione è mantenuta nel progetto ministeriale cogli articoli 152 e 153.

Ma questi essendo soppressi nel progetto della Commissione, ne segue che un tal reato non essendo più previsto dal Codice militare, il conoscerne apparterrà alla giurisdizione ordinaria ciò che è manifestamente contrario all'indole stessa del reato ed alle esigenze della disciplina.

Nel Codice penale comune basta è vero la regola generale, imperocchè questa comprende tutti i reati dallo stesso previsti; ma la medesima regola nel Codice militare rimarrà evidentemente ristretta ai soli reati di eccesso a danno di militari.

Per ciò il Ministero deve insistere affinché siano mantenuti gli articoli 152 e 153 del suo progetto.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. All'onorevole commissario regio io debbo ripetere la dichiarazione fatta nel discorso che ho pronunciato prima che fosse chiusa la discussione generale, e cioè che noi riconosciamo gravi e meritevoli di attento studio le osservazioni da lui espresse sugli articoli 41, 42 e 43.

Dirò anzi di più: che noi nel formulare una controproposta non abbiamo avuto altro scopo che quello di porre in evidenza la questione, affinché nel giorno in cui si dovrà procedere alla redazione definitiva si possano discutere le due opposte teoriche, e scegliere fra di esse quella che più risponda all'interesse militare.

Quanto all'ordine del giorno proposto dal senatore Finali, esso trae la sua origine e concreta il pensiero esposto nell'ultimo periodo dell'appendice alla relazione che io ho redatto a nome della Commissione, che egli ha esattamente interpretato. Vero è che per noi era un presupposto, non potendo immaginare un Governo che, avendo dovuto assumere la grave responsabilità di dichiarare lo stato d'assedio, non senta il bisogno di affrettarsi a provocare sul proprio operato il giudizio del Parlamento.

Ma l'affermare con un ordine del giorno la necessità di una comunicazione che deve necessariamente condurre ad un voto sulla responsabilità politica del Governo, in un argomento nel quale ogni altra garanzia riuscirebbe inutile o dannosa, è grandemente opportuno. La Commissione quindi lo accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione.

Verremo alla votazione dell'articolo 1° che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale militare, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

Ripeto che l'allegato che si tratta di approvare con quest'articolo 1°, è il Codice penale militare che da più tempo è stato distribuito ai signori senatori nel progetto governativo, non nel progetto della Commissione, beninteso, più l'art. 337 *bis* che fu dal Governo presentato nel testo che rileggo:

« Art. 337 *bis*. Lo stato di guerra può essere « anche dichiarato in caso d'insurrezione o di « imminente pericolo della pace pubblica. Però « la giurisdizione militare sui cittadini non ap- « partenenti all'esercito od all'armata cessa con « la promulgazione del decreto che dichiara la « cessazione dello stato di guerra ».

Secondo il sistema dell'articolo 1°, a questo testo non si possono recare variazioni, ma si possono formulare dei voti e delle proposte di cui la Commissione di coordinazione terrà poi conto.

Questi voti e queste proposte state trasmesse alla Presidenza, sono due.

Vi è anzitutto un ordine del giorno proposto dai senatori Finali e Tommasi-Crudeli. Lo leggo:

« Il Senato invita il Ministero a stabilire che il decreto di dichiarazione di stato di guerra, venga comunicato al Parlamento nella prima adunanza o dopo la sua promulgazione ».

Un altro del senatore Parenzo del tenore seguente:

« Prendendo atto delle dichiarazioni del pre-

sidente del Consiglio accettante le modificazioni proposte dal senatore Parenzo intorno alla redazione dell'art. 337 *bis* passa all'ordine del giorno ».

Dunque questi ordini del giorno sono accettati dal Governo ed or ora li porremo ai voti.

Però prima vi sono i due ordini del giorno del signor senatore Pierantoni, uno pregiudiziale, un altro di rinvio dell'art. 337 *bis* alla Commissione, affinchè ne tenga conto per una legge sullo stato d'assedio.

Li rileggo per porli ai voti.

« Il sottoscritto propone la questione pregiudiziale contro l'accoglimento della proposta trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

« L'articolo 10 dello Statuto dichiara che la proposta delle leggi appartiene al Re e alle due Camere.

« L'art. 55 dispone che ogni proposta debba essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori.

« Per l'osservanza di queste disposizioni del Patto Nazionale l'articolo 64 del Regolamento comanda che le proposte di legge sieno esposte dai ministri in pubblica adunanza sul banco della Presidenza. Il presidente dà atto della presentazione e trasmissione delle medesime ed ordina che siano stampate e distribuite a ciascun relatore insieme con la relazione.

« L'articolo 65 vuole che le proposte di legge sieno rinviate agli Uffici, acciò si proceda in conformità degli articoli 19, 20, 21, salvo che il Senato non determini di rimandare l'esame della proposta di legge ad una Commissione speciale, la quale, dietro espressa delegazione del Senato, può essere nominata dal presidente.

« Poichè l'Ufficio centrale non può accettare direttamente proposte di legge ed aggiunte alle leggi, e violare le norme dello Statuto e del regolamento;

« Poichè l'Ufficio centrale nominato dal presidente per delegazione del Senato esaurì il mandato di esaminare il progetto presentato dal ministro Pelloux, specialmente quando a norma dell'articolo 21, l'Ufficio medesimo trasmise la relazione al presidente e il senato fissò il suo ordine del giorno (art. 30).

« Delibera di rimandare la proposta al presidente del Consiglio con l'invito di osservare le forme della procedura parlamentare.

« A. PIERANTONI ».

Quest'ordine del giorno non è accettato dal Governo: chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

L'altro ordine del giorno del signor senatore Pierantoni è il seguente:

« Il Senato rinvia l'articolo aggiunto 337 *bis* alla Commissione perchè lo converta in una legge eccezionale di stato d'assedio ».

Anche questa proposta di rinvio non è dal Governo accettata.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'ordine del giorno dei signori senatori Finali e Tommasi-Crudeli, del quale ho dato lettura e che è accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Parenzo che ho testè letto e che è accettato dal Governo.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 1 del progetto di legge da me pur letto.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

(Approvato).

Art. 3.

Il nuovo Codice penale militare sarà pubblicato non più tardi del . . . ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

(Approvato).

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia ed il Codice penale militare marittimo, approvati con regi decreti del 28 novembre 1869, e rimarranno insieme abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie al Codice stesso.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. In questo articolo, in coerenza di quanto ho dichiarato durante la discussione generale, propongo che sia introdotto il seguente emendamento:

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarrà abrogata la prima parte del Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia, e del Codice penale militare marittimo, ecc., *il resto identico* ».

E ciò perchè la seconda parte di quei Codici, che si riferisce alla procedura, dovrà rimanere in vigore finchè la legge penale militare non sia completata, col diritto giudiziario relativo.

Senatore OTTOLENGHI. Domando di parlare per un'osservazione.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore OTTOLENGHI. Mi dispiace, ma devo constatare che la proposta di questo emendamento fu da me fatta, ed accettata dall'onorevole commissario regio.

Senatore COSTA, *relatore*. Dichiaro che io non ho fatto altro che accettare una proposta del mio amico onor. Ottolenghi.

PRESIDENTE. Così è riconosciuto il diritto d'autore. (*Viva ilarità*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti i due emendamenti stati proposti.

Chi approva che invece di dire « rimarranno abrogati, ecc. » si dica « rimarrà abrogata la parte prima del Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia », voglia alzarsi.

(Approvato).

Chi approva che invece di dire « ed il Codice penale marittimo » si dica « e del Codice penale militare marittimo », voglia alzarsi.

(Approvato)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 4 così emendato.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Domani seduta pubblica alle ore 14 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Codice penale militare.

II. Relazione di petizioni.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione dei comuni di Mioglia e di Pontinvrea al mandamento di Sassello;

Modificazione di alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866.

La seduta è levata (ore 18 e 15).